



**AMBITO DI RACCOLTA OTTIMALE - ARO/2 LECCE  
COMUNE DI MELENDUGNO (capofila)  
UFFICIO DEL R.U.P.**

Comuni di: Calimera, Caprarica di Lecce, Castri di Lecce, Cavallino, Lizzanello, Melendugno, San Cesario di Lecce, San Donato di Lecce, San Pietro in Lama, Vernole

**DISCIPLINARE DELLA GARA A PROCEDURA APERTA  
PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E  
TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI, COMPRESI QUELLI  
ASSIMILATI AGLI URBANI, NEL TERRITORIO DEI COMUNI DELL'A.R.O.  
2/LE**

IMPORTO COMPLESSIVO A BASE DI GARA: € \_\_\_\_\_,\_\_\_\_\_  
CUP \_\_\_\_\_ CIG \_\_\_\_\_

procedura aperta *ex artt. 59, comma 1, e 60 del D.Lgs. 18-4-2016 n. 50: offerta economicamente più vantaggiosa ex artt. 50 e 95, del D.Lgs. 18-4-2016 n. 50*

## 0) Premesse – Stazione appaltante.

Il presente disciplinare di gara, allegato al bando di gara di cui costituisce parte integrale e sostanziale, contiene le norme integrative al bando relative alle modalità di partecipazione, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione, nonché alle ulteriori informazioni relative alla procedura aperta in oggetto indetta dal Comune di Melendugno (LE) – Ufficio comune di ARO 2/LE(di seguito nominato anche semplicemente ARO 2/LE) – come "Stazione appaltante" per conto dell'associazione dei comuni – convenzionati ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. N°267/2000 – rientranti nell'Ambito di Raccolta Ottimale n. 2 della Provincia di Lecce, con sede presso la Residenza Municipale della Città di Melendugno (LE) – Via San Nicola – 73026 Melendugno (LE).

L'affidamento in oggetto è stato disposto con la determina a contrarre n°--- R.G.ARO del \_\_\_\_\_ dell'Ufficio comune di ARO e avverrà mediante procedura aperta da espletare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 50, 59, comma 1, 60 e 95 del D.Lgs. 18-4-2016 n. 50 (nel prosieguo anche "Codice").

Ai sensi dell'art. 50 del Codice, i servizi oggetto della gara debbono considerarsi "*ad alta intensità di manodopera*".

Fermo restando quanto previsto all'articolo 72 del Codice, ai sensi dell'art. 216, comma 11, del Codice, il bando sarà pubblicato anche nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti. Le spese per la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. Il bando di gara è stato trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea il \_\_\_\_\_ ed è pubblicato altresì sul sito web dell'amministrazione aggiudicatrice (URL) [www.comune.melendugno.le.it](http://www.comune.melendugno.le.it);

Sul sito web dell'amministrazione aggiudicatrice (URL) [www.comune.melendugno.le.it](http://www.comune.melendugno.le.it) è possibile, inoltre, acquisire il bando integrale, gli elaborati progettuali approvati, il Capitolato Speciale d'Appalto, lo schema di contratto e tutta la documentazione a base della gara, compreso disciplinare di gara e i modelli per le dichiarazioni da rendere per la partecipazione alla gara, nonché le ulteriori informazioni e le risposte agli eventuali quesiti posti dagli operatori sul bando e sul disciplinare di gara, ritenuti dalla stazione appaltante di interesse comune.

Codice identificativo gara: C.I.G. [\_\_\_\_\_].- La documentazione di gara comprende:

- 1) Bando di gara;
- 2) Disciplinare di gara;
- 3) "Piano Industriale Raccolta RSU – Spazzamento Stradale" per i comuni del Bacino A.R.O. 2 della Provincia di Lecce, completo di tutti i suoi elaborati tecnico-economici, approvato con la Delibera n.\_\_\_\_\_ dell'Assemblea dell'ARO;
- 4) Capitolato Speciale d'Appalto, compreso dei suoi allegati;
- 5) D.U.V.R.I.;
- 6) Schema di contratto.

Responsabile del procedimento, ai sensi dell'articolo 31 del Codice, è il \_\_\_\_\_, Responsabile Ufficio comune ARO. Recapiti: telefono [+39]\_\_\_\_\_; fax [+39]\_\_\_\_\_; e-mail:\_\_\_\_\_. Ai sensi dell'art. 216, comma 8, del Codice, fino all'adozione dell'atto di cui all'articolo 31, comma 5, del Codice continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla parte II, titolo I, capo I, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.

Motivazioni in ordine al mancato ricorso alla suddivisione in lotti e ai limiti di accesso connessi al fatturato aziendale.

Per l'appalto in oggetto non è prevista la suddivisione in lotti funzionali bensì l'aggiudicazione di un unico lotto. Come indicato - ai sensi dell'art. 51 del Codice - nella Determina a contrarre n°\_\_\_\_ R.G.ARO del \_\_\_\_\_ dell'Ufficio comune di ARO, con la quale la è stata indetta la procedura aperta in oggetto, la motivazione di tale scelta è dettata principalmente dalla legge regionale 20 agosto 2012, n. 24, che individua nell'Ambito di Raccolta Ottimali (A.R.O.) la scala territoriale ottimale per conseguire migliori economie di scala e maggiore efficienza complessiva, rispetto a configurazioni gestionali frazionate. Ne consegue che dalla gestione del servizio stesso devono scaturire economie di scala e migliore utilizzo delle risorse disponibili (efficienza gestionale) raggiungibile solo attraverso l'unitaria gestione dei servizi sull'intero territorio dell'Ambito, oltretutto perché maggiore è il potere di mercato verso i fornitori dei servizi. A ciò si aggiunge che dal progetto posto a base di gara evince chiaramente la sussistenza delle condizioni di più efficace funzionalità nell'ipotesi di appalto unico alla scala di ARO anche con riferimento alla razionalizzazione dei costi considerato che, con particolare riferimento alle funzioni generali e ai servizi comuni previsti nel progetto in appalto, si beneficia, in tal caso, dell'ottimizzazione finanziaria in quanto i relativi costi sono suddivisi tra i comuni dell'ARO. Ottimizzazione che non sarebbe conseguibile nel caso di suddivisione in lotti attesa la duplicazione dei costi connessi a queste ultime voci di spesa.

In relazione all'articolo 83, commi 4, lett. a) e 5, del Codice (limiti di accesso connessi al fatturato aziendale), per la partecipazione alla presente procedura aperta, agli operatori è richiesto un fatturato globale minimo dell'impresa ed un fatturato minimo relativo a servizi nel settore oggetto della gara prendendo, come base di riferimento, l'importo del canone annuale posto a base di gara, in luogo dell'importo complessivo dell'appalto. Il bando di gara prevede infatti, per lo specifico requisito, che l'importo afferente i servizi analoghi a quelli in appalto, necessario per la partecipazione alla gara, deve essere almeno pari a tre volte il canone annuale posto a base di gara, mentre il fatturato globale d'impresa deve essere almeno pari al predetto importo incrementato di un quinto. In conformità con quanto previsto dall'Allegato XVII, parte I, lett. c) del Codice, entrambi devono essere stati realizzati dal concorrente entro gli ultimi tre esercizi finanziari. Tali importi sono stati così definiti per consentire anche la partecipazione delle piccole e medie imprese.

**1) Oggetto dell'appalto - Categorie servizio – Luoghi, modalità di esecuzione - Importo a**

## **base di gara**

1.1) L'appalto prevede l'esecuzione del servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani e assimilati agli urbani, il trasporto agli impianti di selezione/recupero/smaltimento dei rifiuti, lo spazzamento di strade e aree pubbliche, nonché gli ulteriori servizi di igiene urbana e accessori/complementari elencati all'articolo 1 del Capitolato Speciale d'Appalto e dettagliatamente descritti negli elaborati del "Piano Industriale Raccolta RSU-Spazzamento Stradale" nei comuni del Bacino A.R.O. 2 della Provincia di Lecce approvato dell'Assemblea dell'ARO con la deliberazione n.        del       .

Categoria del servizio principale: CPV 90500000-2 (Servizi connessi ai rifiuti urbani e domestici); CPV 90511000-2 (Servizi di raccolta di rifiuti); CPV 90511200-4 (Servizi di raccolta di rifiuti domestici); CPV 90511100-3 (Servizi di raccolta di rifiuti solidi urbani); CPV 90512000-9 (Servizi di trasporto di rifiuti); CPV 90610000-6 (Servizi di pulizia e di spazzamento delle strade); [Reg.(CE) 213/08].

### **1.2) Luogo di esecuzione dei servizi.**

Territorio dei comuni dell'A.R.O. n. 2/LE: Calimera, Caprarica di Lecce, Castri di Lecce, Cavallino, Lizzanello, Melendugno, San Cesario di Lecce, San Donato di Lecce, San Pietro in Lama, Vernole.

### **1.3) Durata dell'appalto.**

La durata dell'appalto è pari a 9 (nove) anni, per ciascun comune dell'ARO 2/LE, a decorrere dalla data indicata sul verbale di effettivo inizio servizi per ciascun comune, a seguito della scadenza dei contratti in essere dei singoli comuni dell'ARO 2/LE, come da art. 7 del Capitolato speciale di appalto.

Al termine dell'appalto, qualora la procedura per addivenire alla stipula del nuovo contratto d'appalto non fosse ancora conclusa, ovvero la nuova ditta appaltatrice non avesse ancora dato inizio alla esecuzione dei servizi appaltati, l'impresa affidataria uscente si obbliga fin d'ora all'eventuale proroga tecnica del contratto, per un periodo non superiore a mesi 6 (sei), finalizzata alla conclusione delle procedure per l'affidamento del nuovo appalto; in tal caso i servizi saranno prestati dalla aggiudicataria alle medesime condizioni normative ed economiche del presente capitolato salvo lì applicazione dell'aggiornamento dei prezzi nelle forme disciplinate dal presente capitolato e mantenendo la piena ed esclusiva responsabilità della gestione medesima.

### **1.4) Importo corrispettivo per i servizi posto a base d'asta.**

#### **1.4.1) Corrispettivo totale posto a base gara, per i 9 anni di appalto**

Le prestazioni oggetto del presente appalto consistono nelle seguenti attività:

- Servizi a corpo di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati e altri servizi complementari, di cui all'art. 1 del Capitolato, da svolgere con le modalità individuate dal "Piano Industriale Raccolta RSU e spazzamento stradale" a base gara, che verranno remunerati mediante corrispettivo mensile, pari ad un dodicesimo dell'importo annuo a corpo, al netto del ribasso offerto, così come specificato nel presente articolo.

Tali prestazioni sono remunerate, con le modalità specificate di seguito.

I servizi non sono comprensivi della fornitura iniziale delle attrezzature (contenitori domiciliari) per la raccolta differenziata, in quanto i singoli comuni risultano già dotati o provvederanno all'acquisto delle medesime con fondi propri.

Rimane a carico della aggiudicataria la distribuzione delle attrezzature fornite dai Comuni in fase di start up ed il reintegro ordinario delle attrezzature in caso di richieste da parte delle utenze, per garantire il corretto espletamento dei servizi.

In particolare sarà onere della aggiudicataria, in qualunque momento di esecuzione dell'appalto, la fornitura e consegna dei contenitori e materiale di consumo che si renderanno necessari, aventi caratteristiche conformi a quanto previsto dal Piano di intervento per fronteggiare esigenze che dovessero manifestarsi (ad esempio per l'insediamento di nuove utenze) e garantire la corretta e completa esecuzione dei servizi previsti dal Piano industriale.

Non viene ricompreso il costo di eventuali ulteriori contenitori aggiuntivi o la sostituzione di quelli rotti od usurati per negligenza dell'utenza, che saranno a carico dell'utente responsabile.

Nel caso di rottura del contenitore per imperizia o negligenza imputabile alla aggiudicataria, questi provvederà alla relativa sostituzione con costi a proprio carico.

Il contratto sarà stipulato a corpo.

Il valore complessivo posto a base dell'appalto, riferito ai complessivi 9 anni e all'intero territorio dell'ARO, per l'espletamento dei servizi posti in gara, è pari ad:

a) € \_\_\_\_\_,\_\_\_ (euro \_\_\_\_\_ / \_\_) - IVA esclusa,  
distinto in:

a.1) € \_\_\_\_\_,\_\_\_ da assoggettare al ribasso per i complessivi 9 canoni annuali riferiti ai servizi a corpo posti in gara;

a.2) € \_\_\_\_\_,\_\_\_ per oneri di sicurezza rischi da interferenza riferiti ai complessivi 9 anni, non soggetti al ribasso di gara;

I suddetti importi sono corrisposti all'appaltatore, dai singoli comuni dell'A.R.O. 2/LE secondo la ripartizione specificata nella seguente tabella.

**Tabella A: ripartizione costi totali**

| Comune                 | Costo servizi a corpo 9 anni (€) | Oneri per la sicurezza da interferenza non soggetti a ribassi 9 anni (€) | Costo totale servizi a corpo per 9 anni (€) |
|------------------------|----------------------------------|--|---|
| Calimera               | € _____,___                      | € _____,___  | € _____,___                                 |
| Caprarica di Lecce     | € _____,___                      | € _____,___  | € _____,___                                 |
| Castri di Lecce        | € _____,___                      | € _____,___  | € _____,___                                 |
| Cavallino              | € _____,___                      | € _____,___  | € _____,___                                 |
| Lizzanello             | € _____,___                      | € _____,___  | € _____,___                                 |
| Melendugno             | € _____,___                      | € _____,___  | € _____,___                                 |
| San Cesario di Lecce   | € _____,___                      | € _____,___  | € _____,___                                 |
| San Donato di Lecce    | € _____,___                      | € _____,___  | € _____,___                                 |
| San Pietro in Lama     | € _____,___                      | € _____,___  | € _____,___                                 |
| Vernole                | € _____,___                      | € _____,___  | € _____,___                                 |
| <b>Totale ARO 2/LE</b> | <b>€ _____,___</b>               | <b>€ _____,___</b>   | <b>€ _____,___</b>                          |

1.4.2) L'importo totale per i servizi a corpo, di cui alla precedente lettera a), riferito in base annua, risulta pari a:

- ad euro \_\_\_\_\_,\_\_\_ da assoggettare a ribasso, oltre IVA, cui si aggiungono € \_\_\_\_\_,\_\_\_ (euro \_\_\_\_\_/\_\_\_) per oneri di sicurezza da rischi di interferenza non soggetti a ribasso, oltre IVA.

Tali importi annui sono remunerati mediante corrispettivo mensile, pari ad un dodicesimo dell'importo annuo per i servizi a corpo, al netto del ribasso, oltre IVA cui si aggiunge il corrispettivo mensile per gli oneri di sicurezza pari ad un dodicesimo dell'importo annuo per gli oneri di sicurezza rischi da interferenza, non soggetto a ribasso.

I suddetti importi annuali sono corrisposti all'appaltatore, su base mensile, dai singoli comuni dell'A.R.O. 2/LE secondo la ripartizione specificata nella seguente tabella:

**Tabella B: Ripartizione canoni annuali servizi a corpo**

| <b>Comune</b>          | <b>Costo servizi a corpo<br/>(€/anno)</b> | <b>Oneri per la sicurezza da interferenza non soggetti a ribassi<br/>(€/anno)</b> | <b>Costo totale servizi a corpo<br/>(€/anno)</b> |
|------------------------|---|---|--|
| Calimera               | € _____,___                               | € _____,___   | € _____,___                                      |
| Caprarica di Lecce     | € _____,___                               | € _____,___   | € _____,___                                      |
| Castri di Lecce        | € _____,___                               | € _____,___   | € _____,___                                      |
| Cavallino              | € _____,___                               | € _____,___   | € _____,___                                      |
| Lizzanello             | € _____,___                               | € _____,___   | € _____,___                                      |
| Melendugno             | € _____,___                               | € _____,___   | € _____,___                                      |
| San Cesario di Lecce   | € _____,___                               | € _____,___   | € _____,___                                      |
| San Donato di Lecce    | € _____,___                               | € _____,___   | € _____,___                                      |
| San Pietro in Lama     | € _____,___                               | € _____,___   | € _____,___                                      |
| Vernole                | € _____,___                               | € _____,___   | € _____,___                                      |
| <b>Totale ARO 2/LE</b> | <b>€ _____,___</b>                        | <b>€ _____,___</b>  | <b>€ _____,___</b>                               |

1.4.3) Tutti gli importi, di cui al presente articolo, sono da intendersi tutti IVA esclusa.

L'importo per i servizi a corpo di cui alla lettera a) non è comprensivo dei costi di trattamento e/o smaltimento dei rifiuti che restano a carico delle amministrazioni comunali facenti parte dell'ARO, così come specificato all'art. 2 del capitolato speciale di appalto.

1.5) Ai sensi degli artt. 50 e 100 del Codice, al fine di garantire i livelli occupazionali esistenti ed a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato, si applicano le disposizioni previste dalla contrattazione collettiva in materia di riassorbimento del personale, giusto art.6 del C.C.N.L. Fise Assoambiente/Federambiente, in combinato con l'art. 202 del D.Lgs. n.152/2006.

1.6) L'appalto è finanziato con fondi di bilancio dei comuni dell'A.R.O. n°2/LE.

1.7) Gli importi dei corrispettivi che risulteranno dall'aggiudicazione della procedura di gara resteranno fissi ed invariati per tutta la durata dell'appalto, fatto salvo quanto previsto dalla clausola di revisione prezzi di cui all'articolo 18 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a), del Codice, l'eventuale applicazione della clausola di revisione prezzi può generare una modifica del contratto di appalto senza necessità di dover procedere ad una nuova procedura di affidamento: tale eventuale modifica non è

tale da alterare la natura generale del contratto.

1.8) I pagamenti dei corrispettivi dei servizi oggetto dell'appalto verranno effettuati nel rispetto dei termini previsti dal D.Lgs. 9 ottobre 2002, n° 231, come modificato ed integrato dal D.Lgs. 9 novembre 2012, n°192.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136.

## **2. Soggetti ammessi alla gara**

- 2.1) Sono ammessi alla gara i soggetti, in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del Codice, nonché dei requisiti prescritti dal successivo paragrafo 13.1), costituiti da:
  - 2.1.1) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative (art. 45, comma 2, lett. a del Codice);
  - 2.1.2) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 (art. 45, comma 2, lett. b del Codice);
  - 2.1.3) consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa (art. 45, comma 2, lett. c del Codice);
  - 2.1.4) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 45, comma 2, del Codice, i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti (art. 45, comma 2, lett. d del Codice);
  - 2.1.5) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile (art. 45, comma 2, lett. e del Codice);
  - 2.1.6) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 (art. 45, comma 2, lett. f del Codice);
  - 2.1.7) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240 (art.

45, comma 2, lett. g del Codice);

2.1.8) gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri dell'Unione Europea, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, alle condizioni di cui al Codice degli appalti e al presente disciplinare di gara.

2.2) Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

### **3. Soggetti ammessi alla gara**

3.1) Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano le cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice. In particolare, costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione alla presente procedura di gara:

a) la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati:

- a.1) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
  - a.2) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
  - a.3) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
  - a.4) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
  - a.5) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
  - a.6) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
  - a.7) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
- b) la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.

159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia;

c) l'aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015. L'esclusione dalla gara non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande;

d) la dimostrazione da parte della Stazione appaltante, con qualunque mezzo adeguato, della presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del presente codice;

e) lo stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, dell'operatore economico o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110 del Codice;

f) la dimostrazione da parte della Stazione appaltante, con mezzi adeguati, che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;

g) la situazione di conflitto di interesse di cui all'art. 42, comma 2, del Codice, non diversamente risolvibile, generata dalla partecipazione dell'operatore economico;

h) la distorsione della concorrenza, derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'art. 67 del Codice, la quale non possa essere risolta con misure meno intrusive;

i) l'intervenuta sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14

del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. n. 165/01;

l) l'iscrizione nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;

m) la violazione del divieto di intestazione fiduciaria di cui all'art. 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;

n) la mancata presentazione della certificazione di cui all'art. 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero dell'autocertificazione attestante di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili;

o) pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, la mancata denuncia da parte dell'operatore economico dei fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrono i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689;

p) il trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale;

q) l'applicazione di una delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all'art. 6 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii. oppure l'estensione, negli ultimi cinque anni, nei propri confronti, degli effetti di una delle misure stesse irrogate nei confronti di un convivente;

r) la sussistenza di sentenze, ancorché non definitive, confermate in sede di appello, relative a reati che precludono la partecipazione alle gare di appalto, ai sensi dell'art. 67, comma 8, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii.;

s) l'esistenza di piani individuali di emersione di cui all'art. 1-bis, comma 14, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, come sostituito dal decreto legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni dalla legge 22 novembre 2002, n. 266.

3.2) Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list" di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, **pena l'esclusione** dalla gara, dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010, n. 78).

3.3) Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell'art. 48, comma 7, primo periodo, del Codice, è vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

3.4) E' altresì vietato, ai sensi dell'articolo 48, comma 7, secondo periodo, del Codice, ai consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio di cui di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), di partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara. È infine vietato, ai sensi dell'articolo 48, comma 7, del Codice, ai consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lett. c) (consorzi stabili), di partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara.

#### **4. Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione**

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico- finanziario avverrà, ai sensi dell'art. 216, comma 13, del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (nel prosieguo anche "AVCP") con la Delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012 e ss.mm.ii., fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 6-bis.

#### **5. Presa visione della documentazione di gara e sopralluogo**

- 5.1) La documentazione tutta, indicata nelle premesse (paragrafo 0), relativa alla presente procedura di gara - compresi gli elaborati progettuali posti a base della gara, in atti del Comune di Melendugno (capofila) - è disponibile sul sito internet: [www.comune.melendugno.le.it](http://www.comune.melendugno.le.it).
- 5.2) Sarà possibile prendere visione dell'originale della documentazione di gara, compresi gli elaborati progettuali posti a base di gara, per la formulazione dell'offerta, presso l'Ufficio di Comune di ARO presso il Comune di Melendugno, ubicato al piano \_\_\_\_\_ della Residenza Municipale, Via San Nicola - 73026 Melendugno (BR), nei giorni di \_\_\_\_\_ dalle ore \_\_\_\_\_ alle ore \_\_\_\_\_; il \_\_\_\_\_ anche dalle ore \_\_\_\_\_ alle ore \_\_\_\_\_, previo appuntamento telefonico al numero [+39] \_\_\_\_\_ entro 15 giorni prima della scadenza per la presentazione delle offerte.  
Il soggetto incaricato dal concorrente della visione della documentazione dovrà dimostrare la propria titolarità alla rappresentanza tramite delega firmata dal titolare o legale rappresentante del soggetto che intende concorrere.
- 5.3) È obbligatorio il sopralluogo assistito in ognuno dei comuni dell'ARO 2/LE, e in particolare presso i Centri Comunale di Raccolta (ecocentri) esistenti ovvero, per quelli in corso di realizzazione o solamente finanziati, presso i relativi cantieri o presso l'area di progetto, con contestuale presa visione dei relativi elaborati progettuali e la presa visione delle ulteriori dotazioni patrimoniali nella disponibilità degli enti locali (es. attrezzature, etc.) che afferiscono alla logistica per le fasi della raccolta e del trasporto dei rifiuti nel territorio dell'ARO, conferiti in comodato gratuito per l'espletamento del servizio all'appaltatore e che dovranno essere da questo obbligatoriamente utilizzati.

La mancata effettuazione del sopralluogo assistito e dell'inclusione, nella busta della documentazione amministrativa, dei relativi n° 10 verbali sottoscritti dai rispettivi referenti comunali, sarà causa di esclusione dalla procedura di gara.

Ai fini dell'effettuazione del prescritto sopralluogo, i concorrenti devono contattare direttamente i referenti comunali indicati alla lettera q) del punto V.1) del bando di gara, entro 45 giorni dalla data di pubblicazione del bando di gara sulla G.U.R.I.. Nel caso venga inoltrata per iscritto, ai singoli referenti comunali, la richiesta di sopralluogo, quest'ultima dovrà specificare il numero di telefono / numero di FAX / indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) cui indirizzare la convocazione per il sopralluogo, nonché i dati identificativi della persona fisica incaricata di effettuarlo. Il sopralluogo assistito potrà essere effettuato, solo previo appuntamento, nei giorni concordati con i referenti delle singole amministrazioni comunali. Il calendario dei giorni in cui è possibile effettuare il sopralluogo assistito con i singoli referenti comunali, unitamente ai recapiti di questi ultimi, è disponibile sul profilo committente [www.comune.melendugno.le.it](http://www.comune.melendugno.le.it).

All'atto del sopralluogo ciascun incaricato deve sottoscrivere, con il referente di ogni comune dell'ARO 2/LE, il "Verbale di sopralluogo" redatto - utilizzando il modello appositamente predisposto dalla stazione appaltante - in duplice originale di cui uno per il concorrente (da inserire nella busta della documentazione amministrativa) e l'altro per la stazione appaltante a dimostrazione dell'avvenuto sopralluogo da parte dell'operatore.

Il sopralluogo potrà essere effettuato da un rappresentante legale o da un direttore tecnico del concorrente, come risultanti da certificato della Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura, o da soggetto diverso munito di delega, purché dipendente dell'operatore economico concorrente, o da soggetto diverso solo munito di apposita procura notarile. La persona fisica che effettuerà il sopralluogo dovrà presentarsi, pertanto, munito della documentazione attestante la titolarità a rappresentare l'operatore economico per il quale effettua il sopralluogo, nonché del proprio documento di identità.

In caso di raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, sia già costituiti che non ancora costituiti, in relazione al regime della solidarietà di cui all'art. 48, comma 5, del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un incaricato per tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati, purché munito della delega di tutti detti operatori. Diversamente, è fatto obbligo a tutti gli operatori che concorrono nelle predette forme di effettuare il sopralluogo assistito. In caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o consorzio stabile, il sopralluogo deve essere effettuato a cura del consorzio oppure dell'operatore economico consorziato indicato come esecutore dei servizi.

## 6. Chiarimenti

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare al responsabile del procedimento all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata \_\_\_\_\_ (specificando, in ogni caso, «all'attenzione

dell’Ufficio comune di ARO»), fino a 20 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato ovvero in forme diverse da quelle prescritte. Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte alle richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 10 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Le risposte alle richieste di chiarimenti, ritenute dalla S.A. di interesse comune, e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura, saranno pubblicate in forma anonima all’indirizzo internet [www.comune.melendugno.le.it](http://www.comune.melendugno.le.it).

## **7. Modalità di presentazione della documentazione**

- 7.1) Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara:
  - a. devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii. in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del candidato o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il candidato stesso, ovvero altro soggetto tenuto a rilasciare la dichiarazione); al tale fine le stesse devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità;
  - b. potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati ed, in tal caso, deve essere allegata copia conforme all’originare della relativa procura;
  - c. devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza.
- 7.2) La documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
- 7.3) In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano, in particolare, gli artt. 83, comma 3, 74, comma 2, e 90, comma 8, del Codice.
- 7.4) Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

- 7.5) Le dichiarazioni potranno essere redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione all'indirizzo internet [www.comune.melendugno.le.it](http://www.comune.melendugno.le.it). Resta inteso che detti modelli dovranno essere opportunamente modificati/integrati in ragione della propria condizione di partecipazione alla gara.
- 7.6) Le dichiarazioni ed i documenti prodotti dal concorrente in sede di offerta possono essere oggetto di richieste di chiarimenti e/o integrazioni da parte della stazione appaltante con i limiti e alle condizioni di cui all'art. 52 del Codice.
- 7.7) Il mancato, inesatto o tardivo adempimento alle richieste della stazione appaltante, costituisce causa di esclusione, ferma restando la previsione di cui all'art. 83, comma 9, del Codice, in base al quale le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive allegati all'offerta – con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica – obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria pari a € 5.000,00 (euro cinquemila/00). In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere, da presentare contestualmente al documento comprovante l'avvenuto pagamento della sanzione, a pena di esclusione. La sanzione è dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione. Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la stazione appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione con la procedura di cui al periodo precedente, ma non applica alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa..
- 7.8) Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nel D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82.

## **8. Comunicazioni**

- 8.1) Salvo quanto disposto nel paragrafo 6 del presente disciplinare (Chiarimenti), tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici, con particolare riferimento alle comunicazioni ex art. 76 del Codice, si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora effettuate al domicilio eletto dal concorrente per le comunicazioni inerenti la gara e, quindi, all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) o strumento analogo negli altri Stati membri all'uopo indicato dal concorrente.
- Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC ovvero in caso di problemi temporanei nell'utilizzo di tale strumento di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante, diversamente l'amministrazione declina ogni

responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

- 8.2) In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al capogruppo mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
- In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

## **9. Subappalto**

- 9.1) Gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi dell'art. 105 del Codice e delle vigenti leggi.
- Il soggetto affidatario potrà affidare in subappalto i servizi (o parte di essi) compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché:
- a) all'atto dell'offerta abbia manifestato la volontà di ricorrere al subappalto e abbia indicato i servizi o parti di servizi che intende subappaltare;
  - b) il concorrente dimostri l'assenza in capo al/ai subappaltatore/i dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice.
- Resta inteso che il mancato verificarsi delle condizioni di cui alle precedenti lettere a) e b) non comporta l'esclusione dalla gara, bensì costituisce impedimento per l'aggiudicatario di ricorrere al subappalto.
- Ai sensi dell'art. 89, comma 8, del Codice, è ammesso il subappalto nei confronti dell'impresa ausiliaria.
- 9.2) L'eventuale subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell'importo complessivo del contratto di servizi oggetto della presente procedura.
- L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
- Non è consentito affidare subappalti a soggetti che, in qualunque forma, abbiano partecipato al presente appalto.
- 9.3) Ai sensi dell'art. 105, comma 13, del Codice, la stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite nei seguenti casi:
- a) quando il subappaltatore è una microimpresa o piccola impresa;
  - b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore.
- Il contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, fatta eccezione per l'ipotesi di cui alla precedente lett. a): in tal caso, l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale.

## **10. Ulteriori disposizioni**

- 10.1) Si procederà all'aggiudicazione, anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente ai sensi dell'art. 97, comma 6, ultimo periodo, del Codice.
- 10.2) È facoltà della stazione appaltante di non procedere all'aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto o, se aggiudicata, di non stipulare il contratto d'appalto.
- 10.3) L'offerta vincolerà il concorrente per 270 giorni dal termine indicato nel bando per la scadenza della presentazione dell'offerta, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante e comunicate sul sito web [www.comune.melendugno.le.it](http://www.comune.melendugno.le.it).
- 10.4) Fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti e l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario, il contratto di appalto verrà stipulato entro 180 giorni dalla data in cui l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace. Le spese relative alla stipulazione del contratto sono a carico dell'aggiudicatario.
- 10.5) La stipulazione del contratto è comunque subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia ed al controllo del possesso dei requisiti prescritti.  
Nel caso di "Informazioni antimafia" ex art. 91 del D.Lgs. n°159/2011 con esito positivo il contratto sarà risolto di diritto.
- 10.6) Per l'esecuzione dei servizi oggetto del presente appalto è richiesta l'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali ex d.m. 03/06/2014 n°120, pertanto non si procederà alla stipulazione del contratto in mancanza del possesso della relativa iscrizione almeno per le seguenti categorie e relativa classe minimale:  
- categoria 1 "Raccolta e trasporto di rifiuti urbani.  
Deliberazione n.1 del 30.01.2003 e ss.mm.ii.  
– Allegato A": classe B  
Comprese le attività di spazzamento meccanizzato e  
di gestione dei centri di raccolta rifiuti urbani: classe B;  
- categoria 4 "Raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi": classe E;  
- categoria 5 "Raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi": classe E.

## **11. Garanzie per la partecipazione alla procedura**

- 11.1) L'offerta dei concorrenti deve essere corredata, a pena di esclusione, da cauzione provvisoria, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% (due per cento) dell'importo complessivo dell'appalto e precisamente pari ad € \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ (euro \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_) e costituita, a scelta del concorrente:  
a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di

- tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b. in contanti, con versamento sul conto corrente di cui al codice IBAN \_\_\_\_\_, intestato al Comune di Melendugno, presso la Banca \_\_\_\_\_, Tesoreria del Comune di Melendugno; la ricevuta di avvenuto versamento dovrà riportare il numero di CRO o il codice TRN;
- c. da fidejussione bancaria o assicurativa, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 106 del D.Lgs 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa, recante:
- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
  - la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile;
  - l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
  - la validità per almeno 270 giorni dal termine di scadenza per la presentazione dell'offerta;
  - l'impegno espresso e privo di ogni condizione del garante a rinnovare la garanzia provvisoria di cui sopra per almeno altri centottanta giorni dalla data di prima scadenza, su semplice richiesta della stazione appaltante nel corso della procedure, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.
- La clausola di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice Civile e di rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, dell'immediata operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante e con validità non inferiore a 270 giorni dal termine di scadenza per la presentazione dell'offerta; tali condizioni si intendono soddisfatte se la cauzione è prestata con la scheda tecnica di cui al modello 1.1, approvato con Decreto del Ministero delle attività produttive del 12 marzo 2004, n. 123 a condizione che sia riportata la clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile; ogni riferimento all'art. 30 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, contenuto nella scheda tecnica, deve intendersi sostituito con l'articolo 93 del Codice.

- 11.2) In caso di prestazione della cauzione provvisoria in contanti o in titoli del debito pubblico dovrà essere presentata, a pena di esclusione, anche una dichiarazione, ai sensi dell'articolo 93, comma 8, del Codice, di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui al comma 3 dell'art. 93 del Codice, contenente l'impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario, garanzia fideiussoria relativa alla cauzione definitiva di cui all'art. 103 del Codice in favore della stazione appaltante.

- 11.3) In caso di prestazione della cauzione provvisoria sotto forma di fideiussione questa dovrà:
- 1) essere prodotta in originale con espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito.  
**La polizza rilasciata da intermediario finanziario deve essere corredata da copia dell'autorizzazione rilasciata dal Ministero del Tesoro in corso di validità.**
  - 2) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare, su richiesta della stazione appaltante, la garanzia per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione;
  - 3) riportare l'autentica della sottoscrizione del fideiussore da parte di un pubblico ufficiale o autentica notarile;
  - 4) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante;
  - 5) qualora si riferisca a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE, a partecipanti con idoneità plurisoggettiva, non ancora formalmente costituiti, essere tassativamente intestata a tutti gli operatori che costituiranno il raggruppamento, l'aggregazione di imprese di rete, il consorzio o il GEIE; la mancata indicazione di tutti gli operatori è sanzionata con l'esclusione dalla gara;
  - 6) prevedere espressamente, ove non prestata con la scheda tecnica di cui al modello 1.1, approvato con D.M. 23 marzo 2004, n. 123:
    - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escusione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
    - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile;
    - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
    - d. la dichiarazione di cui all'art. 93, comma 8, del Codice contenente l'impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell'appalto, a richiesta del concorrente, una garanzia fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva di cui all'art. 103 del Codice, in favore della stazione appaltante.
- 11.4) La mancata presentazione della cauzione provvisoria, ovvero la presentazione di una cauzione di valore inferiore, o intestata ad altro soggetto, o con scadenza anticipata rispetto a quanto previsto dagli atti di gara, o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra specificate costituirà causa di esclusione.
- È altresì causa di esclusione la mancata presentazione della dichiarazione di impegno a rilasciare la garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) in caso di aggiudicazione, salvo che tale dichiarazione sia assorbita nella scheda tecnica di cui allo schema tipo 1.1 approvato con d.m. n. 123 del 2004.
- 11.5) La cauzione provvisoria deve essere prestata a garanzia dell'adempimento

dell'operatore economico concorrente alla procedura di verifica del possesso dei requisiti di ammissione alla gara e copre, altresì, la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave.

- 11.6) La predetta garanzia sarà svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto ed ai non aggiudicatari la garanzia provvisoria sarà svincolata nei modi ed entro i termini stabiliti all'art. 93, comma 9, del Codice;
- 11.7) All'atto della stipulazione del contratto l'aggiudicatario deve presentare la cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall'art. 103 del Codice, che sarà svincolata ai sensi e secondo le modalità previste dall'art. 103 del Codice;
- 11.8) Ai sensi dell'art. 93, comma 7, del Codice:
  - a) l'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000;
  - b) l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui alla precedente lett. a), per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento(CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001;
  - c) l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui alle precedenti lett. a) e b), per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscono almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento(CE)n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009;

Per fruire delle suddette riduzioni cumulabili tra loro, l'operatore economico segnala e documenta, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui alle precedenti lett. a), b) e c), per gli operatori economici in possesso del *rating* di legalità o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Seivice Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di

gestione della sicurezza delle informazioni.

**11.9) Si precisa che:**

- a. in caso di partecipazione in RTI orizzontale, ai sensi dell'art. 48, comma 2, del Codice, o consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 45, comma 2, lett. e), del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso della/e predetta/e certificazione/i;
- b. in caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione, il raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda assume nella ripartizione dell'oggetto contrattuale all'interno del raggruppamento;
- c. in caso di partecipazione in consorzio di cui alle lett. b) e c) dell'art. 45, comma 2, del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la/le predetta/e certificazione/i sia/siano posseduta/e dal consorzio.
- d. solo ai fini della riduzione degli importi delle garanzie non è ammesso l'avvalimento relativo al possesso dei requisiti di cui all'art. 93, comma 7, del Codice.

**12. Pagamento a favore dell'Autorità**

I concorrenti, a pena di esclusione, devono effettuare il pagamento del contributo di Euro 500,00 (cinquecento/00) , previsto dalla deliberazione dell'AVCP 9 dicembre 2014, in favore dell'Autorità Nazionale Anti Corruzione (già Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici), previa iscrizione on- line al "Servizio di riscossione" al portale <http://contributi.avcp.it> ; l'utente iscritto per conto del concorrente dovrà collegarsi al servizio con le credenziali da questo rilasciate e inserire il codice identificativo della procedura di riferimento:

C.I.G. [\_\_\_\_\_]

Il sistema consente il pagamento diretto mediante carta di credito Visa, MasterCard, Diners, American Express oppure la produzione di un modello da presentare a uno dei punti vendita Lottomatica Servizi abilitati a ricevere il pagamento. Pertanto, sono consentite le seguenti modalità di pagamento del contributo:

- on-line, mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. Per eseguire il pagamento è necessario collegarsi al "Servizio di riscossione" e seguire le istruzioni a video oppure il relativo manuale del servizio. A riprova dell'avvenuto pagamento, all'indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione il concorrente ottiene la ricevuta da stampare e unire alla documentazione; la ricevuta può inoltre essere stampata in qualunque momento accedendo alla lista dei "Pagamenti effettuati" disponibile on line sul "Servizio di Riscossione";
- in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal "Servizio di

riscossione”, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. All’indirizzo <http://www.lottomaticaservizi.it> è disponibile la funzione “Cerca il punto vendita più vicino a te”; lo scontrino rilasciato dal punto vendita è allegato alla documentazione.

La mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento nei termini e per l’ importo previsto costituisce causa di esclusione dalla procedura di gara.

A riprova dell’avvenuto pagamento l’operatore economico concorrente deve allegare, alternativamente, o la ricevuta del pagamento effettuato online mediante carta di credito, oppure, l’originale dello scontrino rilasciato dal punto vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati, qualora il pagamento sia avvenuto per contanti con il modello rilasciato dal portale dell’ANAC.

In caso di operatori economici con identità plurisoggettiva, il versamento della contribuzione in questione dovuta all’Autorità Nazionale Anticorruzione è unico e deve essere effettuato dalla capogruppo, ovvero, dal consorzio.

Ulteriori informazioni in merito al versamento della contribuzione in questione potranno essere acquisite dalle imprese concorrenti consultando la documentazione disponibile sul sito internet dell’Autorità Nazionale Anticorruzione.

### **13. Requisiti di idoneità professionale, capacita economico-finanziaria e tecnico-organizzativa**

13.1) I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale, e di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa ovvero adempiere a quanto previsto nei commi seguenti:

a) per i concorrenti italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, iscrizione alla Camera del Commercio Industria Artigianato Agricoltura per attività compatibile con il servizio principale oggetto dell’appalto (spazzamento, raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani). Per gli operatori economici di altro Stato membro non residenti in Italia, è richiesta la prova dell’iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all’allegato XVI del Codice, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente;

b) iscrizione Albo Nazionale Gestori Ambientali ex d.m. 03/06/2014 n°120, almeno per le seguenti categorie e classi minimali:

- categoria 1 “Raccolta e trasporto di rifiuti urbani. –

Deliberazione n.1 del 30.01.2003 e ss.mm.ii. – Allegato A”: classe B

Comprese le attività di spazzamento meccanizzato e di gestione dei centri di raccolta rifiuti urbani: classe B;

- categoria 4 “Raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi”: classe E;

- categoria 5 “Raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi”: classe E.

c) esecuzione, per almeno 24 mesi in maniera continuativa negli ultimi tre anni

- antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara, di servizi di spazzamento stradale e di raccolta dei rifiuti solidi urbani, in favore di una o più committenze (comuni, autorità d'ambito, etc.) la cui popolazione complessiva (intesa come somma degli abitanti residenti in tutti i comuni o territori d'ambito serviti) sia pari ad almeno 80.000 abitanti residenti alla data del 31 dicembre 2015 (corrispondente approssimativamente alla popolazione dell'ARO 2/LE);
- d) esecuzione, per almeno 24 mesi in maniera continuativa negli ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara, di servizi di spazzamento stradale e di raccolta dei rifiuti solidi urbani in favore di almeno una committenza, tra quelle indicate alla precedente lettera c), avente popolazione residente alla data del 31 dicembre 2015 pari o superiore a 15.000 abitanti (corrispondente approssimativamente agli abitanti del comune più popoloso dell'ARO 2/LE);

Il possesso dei requisiti di cui alle lettere c) e d) dovrà essere dichiarato dal concorrente in sede di presentazione dell'offerta e successivamente dimostrato mediante attestazione rilasciata dalle amministrazioni interessate recante (con riferimento al periodo suindicato): la denominazione del committente/del comune servito; l'oggetto (tipologia) del/i servizio/i; il numero di abitanti residenti al 31 dicembre 2015; la data di inizio del servizio e quella di fine, oppure la specificazione che il servizio è in corso di espletamento alla data di pubblicazione del bando;

- e) Possesso della certificazione del sistema di qualità della serie europea UNI EN ISO9001 e di certificazione ambientale UNI EN ISO 14001 (o EMAS o equivalente) o prove relative all'impiego di misure equivalenti, per l'oggetto principale dell'appalto (servizi raccolta e trasporto RSU/servizi igiene urbana);
- f) aver realizzato un fatturato globale d'impresa, riferito agli ultimi tre esercizi antecedenti la data di pubblicazione del bando, che alla medesima data risultano depositati, non inferiore ad € \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ (euro \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_) [I.V.A. esclusa] (pari al fatturato specifico, indicato alla successiva lettera g), incrementato di 1/5), da intendersi quale cifra complessiva realizzata nel periodo. Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività secondo la seguente formula: (fatturato richiesto /3) x anni di attività;
- g) fatturato specifico per servizi analoghi a quelli in appalto, riferito al medesimo triennio indicato alla precedente lettera f), non inferiore ad €. \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ (euro \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_) [I.V.A. esclusa] (pari a tre volte il canone complessivo annuale posto a base d'asta), da intendersi quale cifra complessiva realizzata nel periodo. Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività secondo la seguente formula: (fatturato richiesto /3) x anni di attività;
- h) presentare almeno due idonee dichiarazioni bancarie (referenze), di data non

anteriore a quella della pubblicazione del bando di gara sulla G.U.R.I., rilasciate da istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 che attestino: «che i rapporti bancari sin a quel momento intrattenuti con l'operatore concorrente risultano improntati a regolarità e correttezza».

Nel caso in cui il concorrente non sia in grado, per giustificati motivi, di dimostrarne il possesso può, in applicazione quanto previsto dall'art. 86, comma 4, del Codice, presentare copia conforme all'originale della polizza assicurativa nei termini di efficacia relativa ai rischi di impresa per un massimale unico di garanzia non inferiore ad €2.000.000,00 per ciascun rischio assicurato.

- 13.2) Ai sensi dell'art. 89 del Codice, il concorrente singolo, consorziato, raggruppato o aggregato in rete può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e organizzativo avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche di partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi.

È ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie.

L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.

- 13.3) Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

**con le seguenti precisazioni e prescrizioni afferenti i concorrenti con idoneità plurisoggettiva e per i consorzi:**

- 13.4) Per il requisito relativo all'iscrizione nel registro delle imprese o albo di cui alla lettera a) del precedente paragrafo 13.1), nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti o da costituirsi, o di aggregazione di imprese di rete, o di GEIE, ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande o aderenti al contratto di rete deve esserne in possesso. Per lo specifico requisito non è ammesso avvalimento.

- 13.5) Per il requisito relativo all'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali di cui alla lettera b) del precedente paragrafo 13.1), nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti o da costituirsi, o di aggregazione di imprese di rete, o di GEIE, l'impresa capogruppo mandataria o indicata come tale deve essere iscritta alle classi e categorie coerenti con la parte di servizio che eseguirà direttamente. Le imprese mandanti devono essere iscritte alle classi e categorie coerenti con la parte di servizio base che eseguiranno direttamente,

fermo restando che per gli operatori che assumeranno parti del servizio non attinenti con lo spazzamento, la raccolta ed il trasporto rifiuti non è richiesta l'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, atteso che i servizi a supporto e/o complementari del servizio principale sono da considerarsi scorporabili e subappaltabili. Nell'ipotesi di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) del Codice (consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane) e all'art. 45, comma 2, lett.c) del Codice (consorzi stabili), il requisito deve essere posseduto dai consorziati esecutori. Per lo specifico requisito non è ammesso avvalimento.

- 13.6) Per il requisito relativo ai servizi eseguiti per almeno 24 mesi in modo continuativo negli ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara sulla G.U.R.I., di cui alla lettera c) del precedente paragrafo 13.1), nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, già costituiti o da costituirsì, o di aggregazione di imprese di rete, o di GEIE, tale requisito dovrà essere posseduto dall'insieme delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande o aderenti al contratto di rete. Fermo restando il possesso, in capo alla capogruppo mandataria - ovvero impresa indicata come tale nell'ambito del raggruppamento temporaneo o del consorzio ordinario (costituiti o da costituire), ovvero di imprese aderenti al contratto di rete o di GEIE - del requisito in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti e, comunque, almeno pari al 30% del requisito; la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle altre imprese mandanti, ciascuna nella misura minima del 10%.  
Nel caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, il requisito deve essere posseduto come disposto ai successivi paragrafi 13.11) e 13.12).
- 13.7) Per il requisito relativo ai servizi eseguiti per almeno 24 mesi in modo continuativo negli ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara sulla G.U.R.I., di cui alla lettera d) del precedente paragrafo 13.1), nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, già costituiti o da costituirsì, o di aggregazione di imprese di rete, o di GEIE, tale requisito dovrà essere posseduto interamente dall'impresa capogruppo mandataria, ovvero indicata come tale; il requisito non è quindi frazionabile; nel caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, il requisito deve essere posseduto come disposto ai successivi paragrafi 13.11) e 13.12).
- 13.8) I requisiti di certificazione di cui alla lettera e) del precedente paragrafo 13.1), nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti o da costituirsì, o di aggregazione di imprese di rete, o di GEIE devono essere posseduti da tutti gli operatori economici del raggruppamento, consorzio o aggregazione di imprese che eseguono il servizio. Nel caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, la certificazione dovrà essere posseduta come disposto ai successivi paragrafi 13.11) e 13.12).

13.9) I requisiti relativi sia al fatturato globale di cui alla lettera f) del precedente paragrafo 13.1), sia al fatturato specifico riferito a servizi analoghi di cui alla lettera g) del paragrafo 13.1), devono essere soddisfatti dal raggruppamento temporaneo, dal consorzio, GEIE o dalle imprese aderenti al contratto di rete dall'insieme delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande o aderenti al contratto di rete. Fermo restando che entrambi i requisiti afferenti il fatturato devono essere posseduti in misura maggioritaria dall'impresa capogruppo mandataria - o indicata come tale nell'ambito del raggruppamento temporaneo o del consorzio ordinario (costituiti o costituendi), ovvero di imprese aderenti al contratto di rete o di GEIE - con la specificazione che la percentuale posseduta dall'impresa capogruppo mandataria dovrà essere superiore a quella di ciascuna mandante e, comunque, in misura almeno pari al 30% del relativo requisito; la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle altre imprese mandanti, ciascuna nella misura almeno pari al 10% del relativo requisito.

Nell'ipotesi di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice (consorzi di cooperative di produzione e lavoro e consorzi stabili), il requisito deve essere posseduto come specificato ai successivi paragrafi 13.11) e 13.12).

13.10) le due dichiarazioni bancarie di cui alla lettera h) del precedente paragrafo 13.1) devono essere presentate da ciascuna impresa che compone il raggruppamento, consorzio ordinario o aggregazione di imprese di rete; nel caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, le dichiarazioni devono essere presentate come specificato ai successivi paragrafi 13.11) e 13.12).

13.11) Fatto salvo quanto previsto ai paragrafi 13.4) e 13.5), nel caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b), del Codice (consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane), i requisiti di cui al precedente paragrafo 13.1), dovranno essere posseduti direttamente dal consorzio;

13.12) Fatto salvo quanto previsto ai paragrafi 13.4) e 13.5), nel caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) (consorzi stabili), i requisiti di cui al precedente paragrafo 13.1) devono essere posseduti direttamente dal consorzio ovvero dai singoli consorziati esecutori;

#### **14. Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte**

14.1) Il plico contenente l'offerta e la documentazione, a pena di esclusione dalla gara, deve essere sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura e deve pervenire, a mezzo raccomandata del servizio postale universale, oppure mediante operatore (agenzia di recapito o corriere) titolare di licenza individuale o autorizzazione ai sensi rispettivamente degli articoli 5 e 6 del D.Lgs. n°261/1999, entro le ore \_\_\_\_\_ del giorno indicato al punto IV.6) del bando di gara [ore \_\_\_\_\_ del giorno \_\_\_\_\_ 2015] esclusivamente al seguente indirizzo: Ufficio comune dell'ARO n°2/LE c/o Comune di Melendugno (Ufficio Protocollo), snc - 72015 Melendugno

(Br) - Italia.

Per evitare dubbi interpretativi si precisa che per "sigillatura" deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca o piombo, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l'integrità e la non manomissione del plico e delle buste.

- 14.2) È altresì facoltà dei concorrenti consegnare a mano il plico, nei giorni di apertura al pubblico dell'ufficio di seguito indicato, tutti i giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore \_\_\_\_\_ alle ore \_\_\_\_\_ (il \_\_\_\_\_ anche dalle ore \_\_\_\_\_ alle ore \_\_\_\_\_) presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Melendugno, ubicato al piano \_\_\_\_\_ della Residenza municipale sita in Via San Nicola - 73026 Melendugno (Br) - Italia. Il personale addetto rilascerà ricevuta nella quale sarà indicata data e ora di ricezione del plico. Fanno fede la data e l'ora di presentazione apposte sul plico a cura dell'addetto alla ricezione per cui il recapito tempestivo dei plachi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti e la Stazione appaltante non è tenuta ad effettuare alcuna indagine circa i motivi di ritardo nel recapito.
- 14.3) Il plico deve recare, all'esterno, le informazioni relative all'operatore economico concorrente (denominazione o ragione sociale, partita IVA e/o codice fiscale, numero di telefono, indirizzo PEC e numero FAX per le comunicazioni afferenti la gara); riportare l'oggetto dell'appalto: «Procedura aperta per l'affidamento dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani, compresi quelli assimilati agli urbani, nel territorio dei comuni dell'A.R.O. n°2/LE - C.I.G. [\_\_\_\_\_]», nonché l'indirizzo: «***Ufficio comune dell'A.R.O. 2/LE c/o Comune di Melendugno (Ufficio Protocollo) Via San Nicola - 73026 Melendugno (BR) - Italia***»; si consiglia altresì di apporre all'esterno la dicitura «***Documenti di gara: NON APRIRE***». Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva (raggruppamenti temporanei di impresa, consorzio ordinario, aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, GEIE) vanno riportati sul plico le informazioni di tutti i singoli partecipanti, già costituiti o da costituirsi, fermo restando l'unicità del domicilio eletto per le comunicazioni afferenti la gara (indirizzo PEC e numero di FAX).
- 14.4) Il plico deve contenere al suo interno tre buste chiuse, recanti, a loro volta all'esterno, l'intestazione del mittente, l'indicazione dell'oggetto dell'appalto, come indicato al precedente paragrafo 14.3), nonché la dicitura, rispettivamente:
- 1) "A - Documentazione amministrativa";
  - 2) "B - Offerta tecnica";
  - 3) "C - Offerta economica".

**A pena di esclusione dalla gara**, le due buste interne contenenti l'offerta tecnica «B - Offerta tecnica» e l'offerta economica «C - Offerta economica», devono essere chiuse, sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura con le medesime modalità previste per il plico di invio di cui al precedente paragrafo 14.1).

- 14.5) La mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella busta dedicata all'offerta economica, costituirà causa di esclusione dalla gara.
- 14.6) Verranno escluse le offerte plurime, condizionate, tardive, alternative o espresse in aumento rispetto all'importo a base di gara.

15. Contenuto della Busta "A - Documentazione amministrativa"

Nella busta "A – Documentazione amministrativa" devono essere contenuti i seguenti documenti:

15.1) domanda di partecipazione, regolarizzata con l'imposta di bollo al valore corrente da €16,00, sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale rappresentante del concorrente, con allegata la copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va allegata, a pena di esclusione, copia autentica ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. n.445/2000 della relativa procura.

Si precisa che:

15.1.1) nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, la domanda, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;

15.1.2) Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:

a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n° 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dall'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;

b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n° 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero - in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi - da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

15.2) dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre

2000, n°445 e ss.mm. ii. (da redigersi secondo il modello predisposto dalla stazione appaltante Allegato “A”) oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente, a pena di esclusione, attesta, indicandole specificatamente, di non trovarsi nelle condizioni previste nell’art. 80 del Codice e, precisamente:

a) che nei propri confronti non è stata pronunciata condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati:

- a.1) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall’articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall’articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un’organizzazione criminale, quale definita all’articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
- a.2) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice civile;
- a.3) frode ai sensi dell’articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
- a.4) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell’ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
- a.5) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all’articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
- a.6) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
- a.7) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

Ai sensi dell’art. 80, comma 3, del Codice, la dichiarazione dovrà essere resa anche dai seguenti soggetti (utilizzando il modello predisposto dalla stazione appaltante Allegato “B.1”): titolare o direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; un soci o direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; soci accomandatari o direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o soggetti muniti di poteri di

rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico o socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. I soggetti appena indicati dovranno rendere la suddetta dichiarazione qualora cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, allorché l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata. L'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

- b) che nei propri confronti non sussistono di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia;
- c) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostante al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015. L'esclusione dalla gara non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande;
- d) che nei propri confronti non sussistono gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del presente codice;
- e) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta o di concordato preventivo e che nei propri riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

**(oppure, in caso di concordato preventivo con continuità aziendale)**

di avere depositato il ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all'art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n°267, e di essere stato autorizzato alla partecipazione a procedure per l'affidamento di contratti pubblici dal Tribunale di ..... [inserire riferimenti autorizzazione, numero, data, ecc., ...]: per tale motivo, dichiara di non partecipare alla presente gara quale impresa mandataria di un raggruppamento di imprese; alla suddetta dichiarazione, a pena di esclusione, devono essere, altresì, allegati i documenti di seguito indicati ai punti a.1), a.2), a.3), a.4);

**(oppure)**

di trovarsi in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all'articolo 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n°267, giusto decreto del Tribunale di ..... del .....: per tale motivo, dichiara di non partecipare alla presente gara quale impresa mandataria di un raggruppamento di imprese; alla suddetta dichiarazione, a pena di esclusione, devono essere, altresì, allegati i documenti di seguito indicati ai punti e.1), e.2), e.3), e.4):

- e.1) relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, comma 3°, lett. d), del R.D. 16 marzo 1942, n° 267, che attesta la conformità al piano di risanamento e la ragionevole capacità di adempimento del contratto;
- e.2) dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente indica l'operatore economico che, in qualità di impresa ausiliaria, metterà a disposizione, ai sensi dell'art. 89 del Codice, per tutta la durata dell'appalto, le risorse e i requisiti di capacità finanziaria, tecnica, economica, nonché di certificazione richiesti per l'affidamento dell'appalto e potrà subentrare in caso di fallimento nel corso della gara oppure dopo la stipulazione del contratto, ovvero nel caso in cui non sia più in grado, per qualsiasi ragione, di dare regolare esecuzione all'appalto;
- e.3) dichiarazione sostitutiva con la quale il legale rappresentante di altro operatore economico, in qualità di ausiliaria, ai sensi dell'art. 89 del Codice:
  - 1) attesta il possesso, in capo all'impresa ausiliaria, dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice, l'inesistenza di una delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art.6 e all'art. 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n°159, e il possesso di tutte le risorse e i requisiti di capacità finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione e degli altri requisiti richiesti per l'affidamento dell'appalto;
  - 2) si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie all'esecuzione del contratto ed a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara oppure dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia più in grado, per qualsiasi ragione, di dare regolare esecuzione all'appalto;
  - 3) attesta che l'impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o

associata o consorziata;

e.4) originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione tutte le risorse necessarie all'esecuzione del contratto per tutta la durata dell'appalto e a subentrare allo stesso in caso di fallimento oppure, in caso di avvalimento nei confronti di una impresa che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo;

f) di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;

g) che la propria partecipazione non genera situazione di conflitto di interesse di cui all'art. 42, comma 2, del Codice, non diversamente risolvibile;

h) che nei propri confronti non è imputabile la distorsione della concorrenza, derivante dal precedente coinvolgimento dell'operatore economico nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'art. 67 del Codice;

i) che nei propri confronti non è intervenuta sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

l) che nei propri confronti non è intervenuta l'iscrizione nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;

m) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'art. 17 della legge 19 marzo 1990, n°55 e ss.mm.ii. o, altrimenti, che è trascorso almeno un anno dall'ultima violazione accertata definitivamente e che questa è stata rimossa;

n) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68;

o) che nei propri confronti non sussiste la causa di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. I), del Codice (ossia, l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrono i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica precedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio);

p) di non essere in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile con altri operatori economici e di aver formulato l'offerta autonomamente;

**oppure:**

- di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri operatori economici che si trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile e di aver formulato autonomamente l'offerta;

**oppure:**

- di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri operatori economici che si trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile e di aver formulato autonomamente l'offerta;

q) che non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione o di una delle cause ostative di cui rispettivamente all'art. 6 e all'art. 67 del D.Lgs. 6 settembre, n. 159 del 2011, che nei propri confronti non sussiste alcuna causa di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159;

r) che nei propri confronti non sono intervenute sentenze, ancorché non definitive, confermate in sede di appello, relative a reati che precludono la partecipazione alle gare di appalto, ai sensi dell'art. 67, comma 8, del d.lgs. 6 settembre 2011, n.159 e ss.mm.ii.;

s) in relazione al disposto di cui all'articolo 1-bis, comma 14, della legge 18 ottobre 2001, n°383, di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione (ovvero, laddove si sia avvalso di tali piani) dichiara di essersi avvalso dei piani individuali di

emersione di cui alla legge n°383/2001 ma che gli stessi si sono conclusi;

t) che nei propri confronti non sussiste la causa di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165 del 2001 (ovvero: di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi e negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto) che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, o di ulteriori divieti, ai sensi della normativa vigente, a contrattare con la pubblica amministrazione;

u) l'assenza di partecipazione plurima, ai sensi degli articoli 48, comma 7, del Codice, ovvero che alla stessa gara non partecipa contemporaneamente:

- individualmente e in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, oppure in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario;
- individualmente o in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario e quale consorziata di un consorzio stabile o di un consorzio di cooperative o di imprese artigiane per la quale il consorzio concorre e a tal fine indicata per l'esecuzione;

Si precisa che:

1. **a pena di esclusione**, le attestazioni di cui al presente paragrafo 15.2) ed al successivo paragrafo 15.3), nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete e GEIE, devono essere rese da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
2. **a pena di esclusione**, le attestazioni di cui al presente paragrafo 15.2) ed al successivo paragrafo 15.3), nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, devono essere rese anche dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
3. **a pena di esclusione**, le attestazioni di cui all'art. 80, commi 1, del Codice devono essere rese con riferimento a ciascuno dei soggetti indicati nell'art. 80, comma 3, del Codice (titolare o direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; un soci o direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; soci accomandatari o direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico o socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio) utilizzando, qualora rese direttamente dai soggetti interessati, il modello predisposto dalla stazione appaltante Allegato "B.1". Nel caso di società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento della partecipazione azionaria, le dichiarazioni devono essere rese da entrambi i soci;
4. **a pena di esclusione**, l'attestazione del requisito di cui all'art. 80, comma 1, deve essere

resa anche per ciascuno dei soggetti indicati nell'art. 80, comma 3, del Codice cessati dalla carica nell'anno precedente la data di pubblicazione del bando di gara (titolare o direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; un soci o direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; soci accomandatari o direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico o socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio); nel caso di società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento della partecipazione azionaria, le dichiarazioni devono essere rese da entrambi i soci. In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le suddette attestazioni devono essere rese anche dagli amministratori e da direttori tecnici che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'ultimo anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. Qualora i suddetti soggetti non siano in condizione di produrre la richiesta attestazione, questa può essere resa dal legale rappresentante del soggetto concorrente mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art.47 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (resa all'interno del modello Allegato "A") nella quale si dichiari il possesso dei requisiti richiesti, indicando nominativamente i soggetti per i quali si rilascia la dichiarazione;

5. in ogni caso, le attestazioni di cui all'art. 80, comma 1, del Codice devono essere rese anche dai titolari di poteri institori *ex art. 2203 del c.c.* e dai procuratori speciali delle società muniti di potere di rappresentanza e titolari di poteri gestori e continuativi, ricavabili dalla procura, utilizzando, qualora rese direttamente dai soggetti interessati, il modello Allegato "B.1";

15.3) dichiarazione sostitutiva resa (all'interno del modello Allegato "A") ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii. oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente, a pena di esclusione:

a. indica la Camera di Commercio nel cui registro delle imprese è iscritto, precisando gli estremi di iscrizione (numero e data), la forma giuridica e l'attività per la quale è iscritto, che deve essere compatibile con il servizio principale oggetto dell'appalto (spazzamento, raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani), ovvero ad altro registro o albo equivalente secondo la legislazione nazionale di appartenenza;

b. indica i dati identificativi (nome, cognome, luogo e data di nascita, qualifica) del titolare dell'impresa individuale, ovvero di tutti i soci nel caso di società in nome collettivo, ovvero di tutti i soci accomandatari, nel caso di società in accomandita semplice, nonché di tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, di tutti i direttori tecnici, gli institori e i procuratori speciali muniti di potere di

rappresentanza e titolari di poteri gestori e continuativi;

- c. attesta che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non vi sono stati soggetti cessati dalle cariche societarie indicate nell'art. 80, comma 3, del Codice, ovvero indica l'elenco degli eventuali soggetti cessati dalle cariche societarie suindicate nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando;

#### **(DOCUMENTAZIONE COMPROVANTE IL POSSESSO DEI REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE)**

- 15.4) **A pena di esclusione dalla gara, dichiarazione**, successivamente verificabile, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto concorrente, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n° 445 - redatta all'interno del modello predisposto dalla stazione appaltante (Allegato "A"), oppure da rendere separatamente da questo - contenente l'elenco dei principali servizi di spazzamento stradale e di raccolta dei rifiuti solidi urbani prestati per almeno 24 mesi continuativi negli ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara sulla G.U.R.I..

Nella dichiarazione l'operatore economico concorrente deve indicare, con riferimento al predetto periodo e per ciascun servizio reso, almeno i seguenti dati:

- denominazione esatta del committente/del comune servito, con indicazione dell'indirizzo della sede legale dello stesso;
- l'oggetto (tipologia) del/i servizio/i prestato/i;
- la relativa popolazione residente al 31 dicembre 2015;
- la data di inizio del servizio;
- la data di fine del servizio, ovvero la specificazione che il servizio è in corso di espletamento alla data di pubblicazione del bando.

Ai fini dell'ammissione alla gara, dalla suddetta dichiarazione deve evincere il possesso, da parte del concorrente, dei requisiti di cui alle lettere c) e d) del precedente paragrafo 13.1), fatto salvo quanto previsto nei paragrafi 13.6) e 13.7) nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva.

In alternativa, il concorrente può produrre le certificazioni, in originale o in copia conforme all'originale ai sensi dell'art.19 del D.P.R. n°445/2000, rilasciate dagli stessi committenti, attestanti i dati minimi su indicati. Rimane inteso che, in ogni caso, in sede di controllo dei requisiti, sarà acquisita la relativa attestazione rilasciata dal committente.

- 15.5) Dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto concorrente, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 - redatta all'interno del modello predisposto dalla stazione appaltante (Allegato "A") oppure da rendere separatamente da questo - con la quale, a pena di esclusione, il concorrente attesta il possesso:

- a. del certificato di iscrizione all' Albo Nazionale Gestori Ambientali ex d.m. 03/06/2014 n°120, indicandone le relative categorie e classi di iscrizione. Resta inteso che, ai fini dell'ammissione alla gara, dalla dichiarazione deve evincere

l'iscrizione del concorrente almeno per le categorie e classi minime previste alla lettera b) del precedente paragrafo 13.1). Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva si applica il disposto di cui al precedente paragrafo 13.5).

- b. delle certificazioni, rilasciate da apposito organismo accreditato, del sistema di qualità della serie europea UNI EN ISO 9001 e del sistema di qualità ambientale UNI EN ISO 14001 (o EMAS o equivalente) per l'oggetto principale dell'appalto: servizi raccolta e trasporto RSU/servizi igiene urbana - indicate alla lettera e) del precedente paragrafo 13.1). Ai fini dell'ammissione alla gara, per i concorrenti con idoneità plurisoggettiva, tale certificazione deve essere posseduta conformemente alla disposizione di cui al precedente paragrafo 13.8). In alternativa, il concorrente può produrre le suddette certificazioni in originale, ovvero in copia conforme all'originale ai sensi del D.P.R. n.445/2000, in conformità all'art. 19 della stessa norma, "concernente la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'art.47 del D.P.R. n.445/2000, riguardante il fatto che la copia di un documento sia conforme all'originale in possesso del privato".

#### **(DOCUMENTAZIONE AFFERENTE IL POSSESSO DEI REQUISITI CAPACITA' ECONOMICA – FINANZIARIA)**

15.6) **a pena di esclusione:** dichiarazione, successivamente verificabile, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto concorrente, in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 - redatta all'interno del modello predisposto dalla stazione appaltante (Allegato "A"), oppure da rendere separatamente da questo - attestante:

- a. di aver realizzato un fatturato globale d'impresa, riferito agli ultimi tre esercizi antecedenti la data di pubblicazione del bando, che alla medesima data risultano depositati, pari almeno all'importo indicato alla lettera f) del precedente paragrafo 13.1), da intendersi quale cifra complessiva conseguita nel periodo, specificando, per ognuna delle predette annualità, il relativo importo realizzato.
- b. di aver realizzato un fatturato specifico per servizi analoghi a quelli in appalto, riferito agli ultimi tre esercizi antecedenti la data di pubblicazione del bando, che alla medesima data risultano depositati, pari almeno all'importo indicato alla lettera g) del precedente paragrafo 13.1), da intendersi quale cifra complessiva conseguita nel periodo, specificando, per ognuna delle predette annualità, il relativo importo realizzato;

Ai fini dell'ammissione alla gara, per i concorrenti con idoneità plurisoggettiva, tali requisiti devono essere posseduti conformemente alla disposizione di cui al precedente paragrafo 13.9), fermo restando che la dichiarazione in argomento deve essere prodotta, a pena d'esclusione, separatamente o congiuntamente da tutti gli operatori economici che contribuiscono al raggiungimento del livello di qualificazione minimo richiesto per l'ammissione alla procedura di gara. In caso di

consorzio la dichiarazione deve essere prodotta dal consorzio ancorché il requisito in questione, computato cumulativamente in capo al consorzio, sia posseduto dai singoli consorziati.

- 15.7) a pena di esclusione: le idonee DICHIARAZIONI BANCARIE (referenze) di cui alla lettera h) del precedente paragrafo 13.1), di data non anteriore a quella di pubblicazione del bando sulla G.U.R.I., rilasciate almeno da due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi della legge n°385/93 che attestino che i rapporti bancari sin a quel momento intrattenuti con l'operatore concorrente risultano improntati a regolarità e correttezza.

In alternativa alle due dichiarazioni bancarie, il concorrente che non sia in grado, per giustificati motivi, di dimostrarne il possesso, può presentare, copia conforme all'originale della polizza assicurativa nei termini di efficacia relativa ai rischi di impresa per un massimale unico di garanzia non inferiore ad Euro 2.000.000,00 per ciascun rischio assicurato.

Ai fini dell'ammissione alla gara, per i concorrenti con idoneità plurisoggettiva, tale requisito deve essere posseduto conformemente alla disposizione di cui al precedente paragrafo 13.10).

#### **(IN CASO DI AVVALIMENTO)**

- 15.8) Fermo restando quanto disposto ai successivi paragrafi 15.29) e 15.30), in caso di ricorso all'avvalimento, **a pena di esclusione**, il concorrente dovrà allegare:

- a. dichiarazione sostitutiva con cui il **concorrente** indica specificatamente i requisiti necessari per la partecipazione, di carattere economico-finanziario e tecnico- organizzativo, per i quali intende ricorrere all'avvalimento ed indica l'impresa ausiliaria;
- b. (in ogni caso) dichiarazione sostitutiva, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n°445/2000, con cui il **concorrente** attesta il proprio possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice, con le modalità di cui al precedente paragrafo 15.2), nonché la dichiarazione di cui al paragrafo 15.3) riferita al medesimo concorrente;
- c. una (o più) dichiarazione sostitutiva, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n°445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante dell'**impresa ausiliaria**, con la quale:
  - 1) attesta il possesso, in capo all'impresa ausiliaria, dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice, con le modalità di cui al precedente paragrafo 15.2), nonché l'inesistenza di una delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e attesta, inoltre, il possesso dei requisiti economico/finanziari e tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
  - 2) dichiara quanto previsto al precedente paragrafo 15.3);
  - 3) si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui il concorrente è carente, attestandone il possesso in

- proprio con le modalità richieste ai concorrenti;
- 4) attesta che l'impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata;
  - 5) attesta di non aver assunto il ruolo di ausiliaria di più operatori economici che partecipano separatamente alla medesima gara in concorrenza tra di loro;
- le dichiarazioni di cui alla lettera c) punti 1), 2), 3), 4) e 5) possono essere rese utilizzando il modello predisposto dalla stazione appaltante (Allegato "D-Ausiliaria")*

- d. originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto;  
*oppure, in caso di avvalimento nei confronti di una impresa che appartiene al medesimo gruppo: dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo;*  
dal contratto e dalla suddetta dichiarazione discendono, ai sensi dell'articolo 89, comma 5 del Codice, nei confronti del soggetto ausiliario, i medesimi obblighi in materia di normativa antimafia previsti per il concorrente, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.

15.9) PASSOE di cui all'art. 2, comma 3, lett.b) della Delibera dell'Autorità Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 111 del 20 dicembre 2012;

15.10) dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n°445 - redatta all'interno del modello predisposto dalla stazione appaltante (Allegato "A") oppure da rendere separatamente da questo - oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente, **a pena di esclusione:**

- 1) dichiara di avere, direttamente o con delega a personale dipendente, esaminato tutti gli elaborati progettuali posti a base di gara, di essersi recati sui luoghi di esecuzione del servizio e di avere preso conoscenza delle condizioni locali;
- 2) dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché nella sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
  - a. di tutte le condizioni contrattuali e degli oneri, compresi quelli relativi agli obblighi e oneri in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni e di costo di lavoro, stabiliti dallo specifico CCNL, e di previdenza e assistenza del personale da impiegare nell'appalto, in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;
  - b. della natura dell'appalto, di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta;

- 3) **a pena di esclusione**, accetta la particolare condizione di esecuzione del contratto prescritte nel paragrafo 1.5 del disciplinare di gara e, quindi, DICHIARA: di impegnarsi espressamente, ad accettare, senza condizione ed eccezione alcuna, l'applicazione dell'articolo 6 del C.C.N.L. di Igiene Ambientale Fise Assoambiente/Federambiente, in combinato con l'art.202 del D.Lgs. n°152/2006.
- 4) accetta, senza condizione o riserva alcuna tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara, nel presente disciplinare di gara, nel Capitolato Speciale d'Appalto, nello schema di contratto, nel D.U.V.R.I., negli elaborati progettuali posti a base di gara e nella documentazione di gara indicata nelle premesse del presente disciplinare di gara, nonché nelle risposte ai quesiti pubblicate sul sito della stazione appaltante;

Si precisa che, in caso di raggruppamento di concorrenti, le dichiarazioni riportate ai suddetti numeri 2), 3) e 4) devono essere prodotte in modo congiunto da parte di tutti i componenti dell'associazione temporanea e/o del consorzio;

- 15.11) **a pena di esclusione**, documento attestante la cauzione provvisoria di cui il paragrafo 11), con allegata la dichiarazione di cui all'articolo 93, comma 8, del Codice, concernente l'impegno a rilasciare la cauzione definitiva di cui all'art.103 del Codice. Nel caso in cui la cauzione provvisoria venga prestata in misura ridotta, ai sensi del comma 7 dell'art. 93 del Codice, il concorrente dovrà produrre, a pena di esclusione, dichiarazione sostitutiva con la quale lo stesso attesta il possesso del sistema di qualità di cui si intende avvalere ovvero copia conforme della suddetta certificazione;
- 15.12) **a pena di esclusione**, le attestazioni rilasciate dalla stazione appaltante attestanti l'avvenuto sopralluogo assistito di cui al precedente paragrafo 5.3), con le modalità ivi specificate, autonome rispetto alla dichiarazione di cui al precedente punto 1) del paragrafo 15.10); l'assenza di una o più attestazioni non è causa di esclusione solo se il sopralluogo assistito è accertato d'ufficio, risultando l'avvenuto adempimento agli atti della Stazione appaltante.
- 15.13) ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'Autorità di € \_\_\_\_\_ (euro \_\_\_\_\_) di cui al paragrafo 12) del presente disciplinare di gara. La mancata comprova di detto pagamento sarà **causa di esclusione**.
- 15.14) dichiarazione sostitutiva (da redigersi all'interno del modello Allegato "A"), resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n°445 oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente:
  - a. indica il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA e la sede dell'Agenzia delle Entrate competente per territorio;
  - b. **a pena di esclusione**, indica l'indirizzo PEC eletto dal concorrente come domicilio

- per le comunicazioni afferenti la presente procedura di gara ed, in particolare, per le comunicazioni di cui all'art. 76 del Codice.
- c. indica le posizioni/matricole /codici INPS e INAIL e le relative sedi territorialmente competenti, nonché gli ulteriori dati occorrenti per la richiesta del DURC da parte della stazione appaltante: la classe dimensione aziendale (in termini di numero di dipendenti); il C.C.N.L. applicato;
  - d. indica le prestazioni che intende affidare in subappalto;
  - e. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs.30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa e che, in ogni caso, ha preso pienamente atto delle informazioni circa la tutela dei dati riportate al Paragrafo 23.5) del presente disciplinare di gara;

#### **INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON IDONEITÀ PLURISOGGETTIVA E I CONSORZI**

**(per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane)**

15.15) **a pena di esclusione**, atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione delle imprese consorziate;

15.16) **dichiarazione** in cui si indica il/i consorziato/i per il/i quale/i il consorzio concorre alla gara; a questi ultimi consorziati è fatto divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma; in caso di violazione saranno esclusi dalla gara sia il consorzio sia il/i consorziato/i; in ogni caso, il/i consorziato/i indicato/i quale/i esecutore/i dell'appalto dovrà/dovranno produrre, a pena di esclusione dalla gara, in maniera autonoma le dichiarazioni prescritte ai paragrafi 15.2), 15.3) e alle lett. a), c), e) del paragrafo 15.14) del presente disciplinare di gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

**(nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito)**

15.17) **a pena di esclusione**, mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario.

15.18) **dichiarazione** in cui si indica a pena di esclusione, ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice, le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici raggruppati.

**(nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti )**

15.19) **a pena di esclusione**, atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capogruppo.

15.20) **dichiarazione** in cui si indica a pena di esclusione, ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice, le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati o raggruppati.

**(nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti)**

15.21) a **pena di esclusione**, dichiarazione resa da ciascun concorrente attestante:

- a. a quale operatore economico sarà conferito, in caso di aggiudicazione, mandato collettivo speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti;
- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ed, in particolare, l'impegno a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza al predetto operatore capogruppo;
- c. le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice.

**(nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:**

**se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n°5)**

15.22) a **pena di esclusione**, copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell'Amministrazione Digitale (di seguito, CAD) con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;

15.23) a **pena di esclusione**, dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre e relativamente a queste ultime opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma; in caso di aggiudicazione dell'appalto, i soggetti assegnatari dell'esecuzione dei servizi non possono essere diversi da quelli indicati;

15.24) a **pena di esclusione**, dichiarazione che indichi le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;

**(nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:**

**se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n°5)**

15.25) a **pena di esclusione**, copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con l'indicazione del soggetto designato quale

mandatario e delle parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art.24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD;

**(nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:  
se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti)**

15.26) **a pena di esclusione**, copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;

**(o in alternativa)**

15.27) **a pena di esclusione**, copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD. Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

- a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia con riguardo ai raggruppamenti temporanei ed, in particolare, l'impegno a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza al predetto capogruppo;
- c. le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;

**(nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: in ogni caso)**

15.28) Ai sensi dell'articolo 48, comma 14, del Codice, per quanto nondiversamente disposto, alle reti di imprese si applicano le disposizioni in materia di raggruppamenti temporanei di operatori economici, in quanto compatibili. Con riferimento alle dichiarazioni da produrre si precisa quanto segue:

15.28.1) le dichiarazioni di cui ai precedenti paragrafi 15.2), 15.3), 15.10) e 15.14) devono essere rese con riferimento all'Organo comune di cui alla lettera e) dell'articolo 3, comma 4-ter del decreto legge n°5/2009, laddove la rete ne fosse dotata, nonché per le imprese indicate quali esecutrici del servizio e per quelle che mettono in comune i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnica-organizzativa di cui al precedente paragrafo 13.1)

lettere c), d), e), f), g), h), se diverse da quelle indicate come esecutrici;

- 15.28.2) le dichiarazioni di cui ai precedenti paragrafi 15.4), 15.5) lett. b), 15.6) e 15.7) devono essere rese per le imprese indicate quali esecutrici del servizio e per quelle che mettono in comune i requisiti di cui al precedente paragrafo 13.1) lettere c), d), e), f), g), h), se diverse da quelle indicate come esecutrici;
- 15.28.3) la dichiarazione di cui al precedente paragrafo 15.5) lettera a) deve essere resa per le imprese indicate quali esecutrici del servizio;

## **INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CHE RICORRONO ALL'AVVALIMENTO**

15.29) **Per i concorrenti che ricorrono all'avvalimento:** ai sensi e per gli effetti dell'articolo 89 del Codice, il concorrente singolo o consorziato o raggruppato o aggregato in rete, per determinati requisiti di ordine speciale relativi alla capacità economica, finanziaria, tecnica e professionale, può avvalersi dei requisiti posseduti da altro operatore economico (denominato impresa "ausiliaria"), alle condizioni di cui al successivo paragrafo 15.30).

Non è consentito, a pena di esclusione dalla gara, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti;

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

15.30) L'avvalimento è ammesso per soddisfare il possesso dei requisiti di:

- capacità economico-finanziaria di cui ai numeri 1) e 2) del punto III.2.2) del bando di gara;
- capacità tecnica formale di cui ai numeri 2) e 3) del punto III.2.3) del bando di gara; in relazione al requisito del possesso del sistema di qualità di cui al numero 3) del punto III.2.3) l'avvalimento è ammesso se l'operatore economico ausiliario dichiara di mettere a disposizione del concorrente le risorse e le condizioni che ne hanno consentito l'ottenimento.

L'avvalimento non è comunque ammesso per soddisfare il possesso i requisiti di cui:

- al numero 1) del punto III.2.1) del bando di gara, riportato anche alla lettera a) del paragrafo 13.1) del presente disciplinare di gara;
- all'art. 80 del Codice indicati anche ai numeri 2) e 3) del punto III.2.1) del bando di gara;
- ai numeri 5) e 6) del punto III.2.1) del bando di gara, riportato anche alle lettere s) e t) del paragrafo 15.2) del presente disciplinare di gara;
- al numero 1) del punto III.2.3) del bando di gara, riportato anche alla lettera b) del paragrafo 13.1) del presente disciplinare di gara;

## **16. Contenuto della Busta “B - Offerta tecnica”**

16.1. La busta “B - Offerta tecnica” deve contenere, a pena di esclusione dalla gara, un progetto esecutivo su supporto cartaceo ed informatico completo e dettagliato dei servizi oggetto dell'appalto, prodotto in originale ed in lingua italiana, che comprenda la descrizione dettagliata ed esecutiva dell'organizzazione dei servizi per ogni singolo comune dell'A.R.O. n°2/LE, oltre agli eventuali elaborati grafici ed ogni altro allegato utile per la valutazione completa del progetto. In caso di discordanza e/o contrasto tra supporto cartaceo ed informatico preverrà quanto contenuto nel primo.

Il progetto dovrà contenere i seguenti elaborati minimi indicativi:

a) elaborati tecnico-descrittivi:

- modalità di esecuzione della raccolta integrata dei rifiuti solidi urbani ed assimilati agli urbani;
- modalità di esecuzione degli ulteriori servizi igiene urbana e dei servizi complementari e di supporto;
- schede o tabelle riepilogative dei servizi con indicazione del personale e dei relativi livelli, nonché dei mezzi ed attrezzature impiegati per ogni servizio;
- descrizione dell'attività di comunicazione/rapporto con l'utenza e con la stazione appaltante;
- descrizione e/o schede tecniche dei mezzi, delle attrezzature e dei materiali proposti che verranno impiegati da cui si evinca il rispetto delle specifiche tecniche di cui ai punti 4.3.1 e 4.3.2. dell'Allegato I “Criteri Ambientali minimi per l'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani” al D; 13/02/2014;

b) elaborati grafici in opportuna scala a supporto delle relazioni tecniche.

Il progetto potrà contenere, inoltre, tutti gli eventuali ulteriori elaborati ed elementi ritenuti dal concorrente utili a definire ed illustrare la propria offerta tecnica.

Si precisa che il progetto posto a base di gara rappresenta le caratteristiche e le indicazioni minime per lo svolgimento del servizio nei territori comunali dell'A.R.O. n°2/LE e che l'offerta tecnica proposta dovrà essere elaborata avendo riguardo alle predette indicazioni minime.

Pertanto, negli elaborati descrittivi ed in quelli grafici dovranno essere evidenziate le proposte migliorative, con specifico riferimento a quanto indicato al paragrafo 18.1) (criteri di aggiudicazione), per consentire, in sede di valutazione, l'applicazione coordinata e puntuale, dei punteggi riferiti agli elementi e ai sub-elementi di valutazione precisati nel predetto paragrafo 18.1) ed in particolare ai criteri premianti di cui ai punti 4.5.1, 4.5.2., 4.5.3, 4.5.4, 4.5.6 del. dell'Allegato I “Criteri Ambientali minimi per l'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani” al DM 13/02/2014;

L'offerta tecnica dovrà essere precisa e dettagliata e indicare, tra l'altro: le modalità di esecuzione dei servizi, la quantità, la qualifica e il monte ore del personale impiegato per servizio, la quantità e le caratteristiche tecniche di veicoli, mezzi, attrezzature e dei materiali da impiegare in modo che si evinca:

- il rispetto delle specifiche tecniche di cui ai punti 4.3.1, 4.3.2. e 4.3.3. dell'Allegato I " Criteri Ambientali minimi per l'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani " al DM 13/02/2014;
- le modalità con cui si garantisce il rispetto delle condizioni di esecuzione di cui ai punti 4.4.1 (realizzazione/adeguamento dei centri di raccolta), 4.4.2. (gestione dei centri di raccolta), 4.4.3 (raccolta differenziata), 4.4.4 (raccolta di rifiuti prodotti negli eventi), 4.4.5 (Realizzazione ed utilizzo di sistema informatico di gestione dei dati relativi ai servizi), 4.4.6 (Informazioni), 4.4.7 (Rapporti periodici sul servizio), 4.4.8 (Elementi per l'individuazione di azioni di riduzione dei rifiuti), 4.4.9 (Campagne di sensibilizzazione degli utenti e degli studenti) e 4.4.10 (pubblicità) dell'Allegato I " Criteri Ambientali minimi per l'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani " al D; 13/02/2014;
- le modalità con cui si garantisce il rispetto delle prescrizioni di cui al punto 4.2 dell'Allegato I " Criteri Ambientali minimi per l'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani " al DM 13/02/2014;

Non sono ammesse, a pena di esclusione dalla gara, offerte parziali ed offerte in forma condizionata.

- 16.2. L'offerta tecnica, intendendosi con questa tutti i documenti e gli elaborati che la costituiscono, da prodursi in un unico originale, deve essere sottoscritta, **a pena di esclusione**, dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore; in quest'ultimo caso dovrà essere allegata, a pena di esclusione, la relativa procura in originale o copia autentica ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. n.445/2000.

Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva, l'offerta tecnica dovrà essere sottoscritta, **a pena di esclusione**, con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di partecipazione di cui al paragrafo 15.1.1) e 15.1.2). Fermo restando che, nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice l'offerta tecnica dovrà essere sottoscritta dal consorzio; nel caso di soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lettere d), e), f) e g) del Codice (raggruppamento temporaneo, consorzi ordinari, aggregazioni di reti, GEIE) non ancora formalmente costituiti, i documenti costituenti l'offerta tecnica dovranno essere sottoscritti, a pena di esclusione dalla gara, da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento, consorzio o aggregazione di imprese; qualora questi ultimi sono già costituiti, solo dall'impresa mandataria con obbligo di allegazione dell'atto di costituzione in originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. n.445/2000; per le aggregazioni di reti si rinvia al paragrafo 15.1.2).

## 17. Contenuto della Busta “C - Offerta economica”

17.1. Nella busta “C – Offerta economica” deve essere contenuta, a pena di esclusione:

➤ **l'offerta economica**, regolarizzata con l'imposta di bollo al valore corrente da € 16,00, redatta utilizzando il modello predisposto dalla stazione appaltante, Allegato “E - Offerta economica”, contenente, a pena di esclusione, i seguenti elementi:

a) **l'indicazione del ribasso percentuale, espresso sia in cifre che in lettere, da applicare:**

- 1) al valore complessivo indicato alla lettera a.1) del punto II.7) del bando di gara - riportato anche alla lettera a.1) del precedente paragrafo 1.4.1) - corrispondente all'importo complessivo dei 9 canoni annuali, soggetti a ribasso, riferiti ai servizi a corpo in appalto;
- 2) ai prezzi unitari dell'elenco prezzi unitari, allegato al capitolato speciale di appalto;

Resta inteso che il ribasso non si applica agli oneri di sicurezza da interferenza indicati alla lettera a.2) del punto II.7) del bando di gara – riportati anche alla lettera a.2) del precedente paragrafo 1.4.1) - e ai relativi importi indicati nella TABELLA “B” del precedente paragrafo 1.4.2);

Il ribasso di cui al punto 1) deve essere espresso indicando:

- Prezzo Base gara complessivo dei 9 canoni annuali, soggetti a ribasso, riferiti ai servizi a corpo in appalto: € \_\_\_\_\_,\_\_\_ (euro \_\_\_\_\_/\_\_\_)
- Prezzo offerto complessivo dei 9 canoni annuali, soggetti a ribasso, riferiti ai servizi a corpo in appalto in cifre e lettere;
- Valore del ribasso percentuale offerto in cifre e lettere.

b) **il dettaglio del ribasso percentuale offerto al precedente punto 1) espresso con le seguenti modalità:**

| Comune                 | Prezzo base gara Singolo<br>Comune servizi a corpo 9<br>anni (€) | Prezzo offerto Singolo<br>Comune servizi a corpo 9<br>anni (€) |
|------------------------|--|--|
| Calimera               | € _____,___  | € _____,___  |
| Caprarica di Lecce     | € _____,___  | € _____,___  |
| Castri di Lecce        | € _____,___  | € _____,___  |
| Cavallino              | € _____,___  | € _____,___  |
| Lizzanello             | € _____,___  | € _____,___  |
| Melendugno             | € _____,___  | € _____,___  |
| San Cesario di Lecce   | € _____,___  | € _____,___  |
| San Donato di Lecce    | € _____,___  | € _____,___  |
| San Pietro in Lama     | € _____,___  | € _____,___  |
| Vernole                | € _____,___  | € _____,___  |
| <b>Totale ARO 2/LE</b> | € _____,___  | € _____,___  |

Il prezzo offerto per il singolo Comune non può essere superiore al prezzo posto a base gara per il singolo Comune.

c) **la stima dei costi interni relativi alla sicurezza di cui all'articolo 87, comma 4, del Codice, così dettagliati:**

| Comune                 | Oneri sicurezza interni<br>Singolo Comune 9 anni |
|------------------------|--|
| Calimera               | € _____,___                                      |
| Caprarica di Lecce     | € _____,___                                      |
| Castri di Lecce        | € _____,___                                      |
| Cavallino              | € _____,___                                      |
| Lizzanello             | € _____,___                                      |
| Melendugno             | € _____,___                                      |
| San Cesario di Lecce   | € _____,___                                      |
| San Donato di Lecce    | € _____,___                                      |
| San Pietro in Lama     | € _____,___                                      |
| Vernole                | € _____,___                                      |
| <b>Totale ARO 2/LE</b> | € _____,___                                      |

Si specifica che, con riferimento ad ognuno degli importi offerti alla precedente lettera a) e nella tabella della precedente lettera b), il prezzo netto contrattuale sarà determinato sommando al singolo importo offerto i relativi oneri di sicurezza, rivenienti dal DUVRI, predeterminati dalla stazione appaltante e non soggetti a ribasso, e l'IVA all'aliquota di legge.

➤ **La relazione economica di cui all'art. 14 del Capitolato speciale di appalto.**

17.2. L'offerta economica, **a pena di esclusione**, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore; in quest'ultimo caso dovrà essere allegata, a pena di esclusione, la relativa procura in originale o copia autentica ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. n.445/2000. Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva, l'offerta dovrà essere sottoscritta, **a pena di esclusione**, con le modalità, indicate per la sottoscrizione della domanda di partecipazione, di cui al paragrafo 15.1.1) e 15.1.2). Fermo restando che, nel caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, l'offerta economica dovrà essere sottoscritta dal consorzi; nel caso di soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e) f) e g) del Codice (raggruppamento temporaneo, consorzi ordinari, aggregazioni di reti, GEIE) non ancora formalmente costituiti, l'offerta economica dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione dalla gara, da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento, consorzio o aggregazione di imprese; qualora questi ultimi sono già costituiti, solo dall'impresa mandataria con obbligo di allegazione dell'atto di costituzione in originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del D.P.R.

n.445/2000; per le aggregazioni di reti si rinvia al paragrafo 15.1.2).

## 18. Procedura di aggiudicazione

18.1) il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del Codice determinata da una Commissione giudicatrice (di seguito, Commissione), nominata – in ottemperanza alle prescrizioni del d.lgs. n. 50/16 – dalla stazione appaltante, sulla base degli elementi e sub-elementi di valutazione, e relativi pesi e sub-pesi, specificati nel successivo paragrafo 18.1.1) "Criteri ed elementi di valutazione e relativi pesi", mediante l'applicazione del c.d. "metodo aggregativo compensatore" e della seguente formula:

Formula generale per l'applicazione del metodo aggregativo-compensatore

$$P_i = V(a)_i \times W_a + V(b)_i \times W_b + \dots + V(n)_i \times W_n$$

dove:

$P_i$  = punteggio concorrente  $i$ ;

$V(a)_i$  = coefficiente (definitivo) attribuito all'elemento di valutazione (a), del concorrente  $i$ ;

$V(b)_i$  = coefficiente (definitivo) attribuito all'elemento di valutazione (b), del concorrente  $i$ ;

$V(n)_i$  = coefficiente (definitivo) attribuito all'elemento di valutazione (n), del concorrente  $i$ ;

$W_a$  = peso elemento di valutazione a;

$W_b$  = peso elemento di valutazione b;

$W_n$  = peso elemento di valutazione n;

$n$  = numero totale degli elementi di valutazione

con la precisazione che alcuni elementi di valutazione sono suddivisi in sub-elementi e, quindi, i relativi pesi in sub-pesi.

La determinazione dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, necessari per applicare il metodo aggregativo compensatore, sarà effettuata secondo i criteri e le formule indicati nei successivi paragrafi 18.4) e 18.5). Determinati i singoli coefficienti si moltiplicheranno per i corrispondenti pesi e sub-pesi di seguito riportati nella tabella dei criteri di valutazione.

### 18.1.1) Criteri ed elementi di valutazione e relativi pesi.

Per la valutazione dell'offerta tecnica è prevista l'attribuzione di un punteggio massimo di 80 punti e per la valutazione dell'offerta economica è prevista l'attribuzione di un punteggio massimo di 20 punti.

Con specifico riferimento all'offerta tecnica, la valutazione da parte della Commissione verrà effettuata secondo i criteri di valutazione e i relativi elementi e sub-elementi (per gli elementi a loro volta suddivisi) specificati nella seguente tabella.

Tabella dei criteri e degli elementi/sub-elementi di valutazione e dei relativi pesi/sub-pesi

| N. | CRITERIO  | PONDERAZIONE<br>(punteggio massimo) | N.   | ELEMENTO  | PESO | N.     | SUB-ELEMENTO  | SUB-PESO |
|----|---|-------------------------------------|------|---|------|--------|---|----------|
|    | Qualitativi (discrezionali)   |                                     |      |   |      |        |   |          |
| A) | PROGETTO TECNICO<br>ORGANIZZATIVO DI<br>EROGAZIONE DEI<br>SINGOLI SERVIZI | 45                                  |      | Qualità del progetto tecnico di dettaglio e delle proposte migliorative offerte dal concorrente, per ogni Comune e per ogni servizio, nonché rispondenza alle specifiche del Capitolato Speciale d'Appalto e agli elaborati progettuali posti a base di gara e coerenza con gli obiettivi primari dell'amministrazione appaltante | 33   | A.1.1) | Qualità della proposta tecnica del concorrente e delle proposte migliorative con riferimento al servizio di raccolta e trasporto r.s.u. espletato in area urbana quali, a titolo meramente esemplificativo ma non esaustivo, incremento frequenza raccolta frazione organica, raccolta monomateriale plastica e alluminio, altri miglioramenti delle condizioni di esecuzione (criteri di base) pertinenti di cui al punto 4.4 dell'Allegato I al D.M. 13febbraio 2014.                   | 12       |
|    |   |                                     | A.1) |   |      | A.1.2) | Qualità della proposta tecnica del concorrente e delle proposte migliorative del servizio di raccolta e trasporto r.s.u. espletato in aree extraurbane quali, a es. non esaustivo, miglioramento raccolta nei centri antichi e nelle marine anche mediante sistemi underground, da case sparse, raccolta monomateriale plastica e alluminio, altri miglioramenti delle condizioni di esecuzione (criteri di base) pertinenti di cui al punto 4.4 dell'Allegato I al D.M. 13febbraio 2014. | 7        |
|    |   |                                     |      |   |      | A.1.3) | Qualità della proposta tecnica del concorrente e delle proposte migliorative con riferimento a: servizio di spazzamento stradale (es. il diserbo meccanico), potenziamento e lavaggio stradale prefestivo nelle marine, servizio di pulizia spiagge (es. incremento frequenze).   | 4        |
|    |   |                                     |      |   |      | A.1.4) | Qualità della proposta tecnica del concorrente e delle proposte migliorative con riferimento agli altri servizi quali, a titolo meramente esemplificativo ma non esaustivo, la diffusione del compostaggio domestico rispetto a quanto previsto nel progetto a base gara, altre proposte per la riduzione della produzione di rifiuti, ecc.   | 2        |
|    |   |                                     |      |   |      | A.1.5) | Proposte migliorative di efficientamento della qualità del rifiuto intercettato dalle unità domestiche e da quelle non domestiche quali, ad es., la raccolta separata del vetro chiaro da specifiche utenze, il ritiro specifico dei rifiuti biodegradabili da inviare a compostaggio.  | 3        |
|    |   |                                     |      |   |      | A.1.6) | Proposte migliorative di modelli di intercettazione del rifiuto abbandonato nel territorio  | 5        |

| N. | CRITERIO   | Ponderazione | N.   | ELEMENTO  | PESO | N. | SUB-ELEMENTO | SUB-PESO |
|----|--|--------------|------|---|------|----|--------------|----------|
|    |  |              | A.2) | Proposte innovative tecnologiche funzionali alla massimizzazione della raccolta differenziata (es. trasponder RFID su tutti i contenitori domiciliari, et.).  | 3    |    |              |          |
|    |  |              | A.3) | Caratteristiche qualitative del parco automezzi anche con riferimento alle qualità di carattere ambientale rinvenibili dal rispetto delle norme europee finalizzate a limitare l'impatto ambientale dei vettori con riferimento anche al criterio di cui al punto 4.5.1. dell'Allegato I al D.M. 13febbraio 2014  | 5    |    |              |          |
|    |  |              | A.4) | Caratteristiche quali/quantitative delle attrezzature e dei materiali di consumo utilizzati per il servizio, avendo riguardo anche alla sostenibilità ambientale degli stessi con riferimento anche al miglioramento del criterio di cui al punto 4.3.1. dell'Allegato I al D.M. 13febbraio 2014  | 4    |    |              |          |
|    |  |              |      |   |      |    |              |          |
| B) | LOGISTICA –<br>IMPIANTISTICA-<br>CENTRI DI RACCOLTA                      | 12           | B.1) | Modalità di gestione, a regime, dei Centri Comunali di Raccolta (Ecocentri) - esistenti e da realizzare - e qualità delle migliorie volte all'efficientamento degli stessi per il conseguimento degli obiettivi dell'amministrazione, potenziamento orario di apertura, etc. anche con riferimento al miglioramento dei criteri di base di cui ai punti 4.4.1 e 4.4.2 dell'Allegato I al D.M. 13febbraio 2014 | 5    |    |              |          |
|    |  |              | B.2) | Proposte migliorative per l'efficientamento della logistica   | 2    |    |              |          |
|    |  |              | B.3) | Proposte di miglioramento qualitativo e funzionale delle sedi aziendali indicate in progetto e della stazione di trasferenza/centro di trasbordo rifiuti  | 5    |    |              |          |
| C) | <b>GESTIONE DELLE<br/>RISORSE<br/>UMANE/RESPON-<br/>SABILITÀ SOCIALE</b> | 3            | C.1) | Proposte migliorative per la gestione delle risorse umane con particolare riferimento al conseguimento degli obiettivi quali/quantitativi di raccolta differenziata previsti negli elaborati progettuali  | 3    |    |              |          |

| N. | CRITERIO  | Ponderazione | N.   | ELEMENTO   | PESO | N.     | SUB-ELEMENTO   | SUB-PESO |
|----|---|--------------|------|--|------|--------|--|----------|
| D) | RAPPORTI CON L'UTENZA E CON LA STAZIONE APPALTANTE: MONITORAGGIO / CONTROLLO DEI SERVIZI E COINVOLGIMENTO DELL'UTENZA | 20           |      | <p>Qualità del piano di informazione e comunicazione ambientale desumibile dalle modalità di svolgimento, di diffusione ed estensione della campagna di comunicazione e sensibilizzazione all'avvio del servizio e alla prosecuzione annuale; delle modalità di svolgimento dell'attività di distribuzione agli utenti delle attrezzature e dei materiali di consumo; delle tecniche e metodiche di coinvolgimento dell'utenza; del numero e tipologia dei materiali informativi distribuiti agli utenti nella fase di avvio del servizio e negli anni successivi per tutta la durata del contratto anche con riferimento al miglioramento del criterio premiante di cui al punto 4.5.5. dell'Allegato I al D.M. 13febbraio</p> <p>D.2) Caratteristiche del sistema di assistenza agli utenti e dei controlli, che verrà posto in essere dall'impresa nei confronti degli stessi utenti, finalizzato ad individuare e correggere comportamenti scorretti relativi alla separazione "a monte" dei rifiuti conferiti attraverso il sistema di raccolta domiciliare anche con riferimento al miglioramento del criterio di base di cui al punto 4.4.6 dell'Allegato I al D.M. 13febbraio</p> <p>D.3) Qualità del sistema, che verrà adottato dall'impresa, per verificare il livello di soddisfazione dell'utenza, dedotto dalla relazione descrittiva e completa del sistema adottato ed, in particolare, della tipologia del campione indagato, dei metodi e del modello di indagine adottato, della periodicità di rilevamento, ecc.</p> <p>D.4) Qualità del piano di gestione delle emergenze</p> <p>D.5) Qualità degli strumenti di supporto ai singoli comuni per il monitoraggio ed il controllo dei servizi anche con riferimento al miglioramento dei criteri di base di cui al punto 4.4.5 e 4.4.7 dell'Allegato I al D.M. 13febbraio</p> |      | D.1.2) | Qualità del piano di informazione/comunicazione riferito alla fase di avvio del servizio (stat-up) | 4        |
|    | Quantitativi (vincolati)  |              |      |  |      |        |  |          |
| E) | PREZZO  | 20           | E.1) | Punteggio massimo attribuito in base alla percentuale di ribasso offerto dal concorrente da applicare all'importo a base d'asta  | 20   |        |  |          |

## 18.2) Operazioni di gara.

### 18.2.1) Apertura dei plichi e verifica della documentazione amministrativa.

La prima seduta pubblica avrà luogo presso la sala consiliare del Comune di Melendugno - ubicata al piano \_\_\_\_\_ della Residenza Municipale sita in Melendugno (LE) – Via San Nicola - nel giorno e ora che saranno comunicati tre giorni prima a tutti i concorrenti mediante Posta Elettronica Certificata recapitata all'indirizzo PEC indicato sul plico presentato da ciascun concorrente. Nel caso in cui il recapito indicato sul plico presentato risultasse errato oppure non attivo, farà fede la pubblicazione del relativo Avviso sul sito web ufficiale del Comune di Melendugno [www.comune.melendugno.le.it/](http://www.comune.melendugno.le.it/).

Alla seduta pubblica vi potranno partecipare i legali rappresentanti delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti, fermo restando il numero massimo di due persone per ciascuna impresa. Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi.

18.2.2) Le successive sedute pubbliche avranno luogo presso la medesima sala consiliare nel giorno ed ora che sarà comunicato ai concorrenti tre giorni prima della data fissata, a mezzo Posta Elettronica Certificata recapitata all'indirizzo PEC del domicilio eletto da ciascun concorrente per le comunicazioni afferenti la gara che verranno effettuate dalla stazione appaltante. In caso di mancato recapito della suddetta comunicazione a mezzo PEC, per fatto imputabile al concorrente (ad esempio: errata indicazione del recapito PEC; indirizzo PEC indicato risultante non attivo; variazione dell'indirizzo PEC senza apposita comunicazione alla S.A; ecc.), farà fede la pubblicazione del relativo avviso sul sito web ufficiale del Comune di Melendugno [www.comune.melendugno.le.it/](http://www.comune.melendugno.le.it/).

18.2.3) Nella prima seduta pubblica la Commissione procederà alla verifica della tempestività dell'arrivo dei plichi inviati dai concorrenti, nonché della loro integrità, disponendo l'esclusione dei plichi pervenuti oltre il termine stabilito dal bando di gara, ovvero che si presentano non integri.

Dopo aver numerato progressivamente i plichi pervenuti nei termini, una volta aperti questi ultimi, verificherà la presenza delle buste interne e, con specifico riferimento alle buste interne “B - Offerta tecnica” e “C - Offerta economica”, procederà al controllo della loro integrità e della relativa sigillatura. In caso di assenza anche di una sola di queste due buste e/o della documentazione amministrativa, ovvero di violazione delle disposizioni di gara inerenti il confezionamento delle buste interne, dispone l'esclusione del concorrente dalla gara. La Commissione procederà quindi con la numerazione progressiva delle buste interne in modo univoco riportando il numero posto sul plico esterno del relativo concorrente e, successivamente,

effettuerà il controllo della completezza e della correttezza formale della documentazione amministrativa, come chiarito nel successivo paragrafo 18.3.1) alle lettera a), b), c), d), e) ed f).

18.2.4) La Commissione procederà poi ad effettuare, la verifica del possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, in capo ai concorrenti sorteggiati, come meglio specificato nei successivi paragrafi 18.3.1) [lettere g) ed h)] e 18.3.2);

18.2.5) La Commissione, in una seduta pubblica della quale verrà data notizia ai concorrenti con tre giorni di anticipo, mediante PEC inviata al domicilio eletto per le comunicazioni come specificato al paragrafo 18.2.2), procederà quindi all'apertura della busta "B-offerta tecnica" concernente l'offerta tecnica al solo scopo di constatare e accettare pubblicamente la presenza dei documenti contenuti, senza alcun esame di merito o altra valutazione.

In una o più sedute riservate, la Commissione procederà quindi all'esame dei contenuti dei documenti presenti nella suddetta busta "B-offerta tecnica" e all'attribuzione dei punteggi relativi all'offerta tecnica, con le modalità indicate nel successivo paragrafo 18.4) e relativi sotto-paragrafi.

18.2.6) Successivamente, in una seduta pubblica della quale verrà data notizia ai concorrenti con tre giorni di anticipo, mediante PEC inviata al domicilio eletto per le comunicazioni come specificato al paragrafo 18.2.2), la Commissione comunicherà i punteggi attribuiti alle offerte tecniche e successivamente, constatata l'integrità delle buste "C-Offerta Economica", contenenti le offerte economiche dei concorrenti, a valutazione quantitativa vincolata, procederà all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche, alla verifica della documentazione presentata, in relazione ad ogni adempimento richiesto dal bando e dal presente disciplinare. Successivamente si procederà dando lettura della percentuale di ribasso offerta da ciascun concorrente non escluso;

18.2.7) Qualora la Commissione accerti, sulla base di univoci elementi, che vi sono offerte che non sono state formulate autonomamente, ovvero sono imputabili ad un unico centro decisionale, procede ad escludere i concorrenti per i quali è accertata tale condizione.

18.2.8) A conclusione del procedimento di attribuzione dei punteggi relativi all'offerta economica, come specificato nel successivo paragrafo 18.5) e relativi sotto-paragrafi, la Commissione procederà con la determinazione dei punteggi complessivi conseguiti dai singoli concorrenti e alla formazione della graduatoria provvisoria di gara;

18.2.9) La Commissione procederà, successivamente, in seduta riservata alla verifica di congruità delle offerte che superino la soglia di cui all'art. 97 del

Codice, fatta salva la possibilità di verificare ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa. Il procedimento di verifica dell'anomalia delle offerte verrà espletato come specificato al successivo paragrafo 18.6) e relativi sotto paragrafi.

18.2.10) Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi parziali per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione differenti, sarà posto prima in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

18.2.11) Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio.

18.2.12) All'esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione redige la graduatoria definitiva e aggiudica, in via provvisoria, l'appalto al concorrente che ha presentato la migliore offerta.

18.2.13) L'operatore economico concorrente aggiudicatario in via provvisoria e quello che segue in graduatoria, qualora gli stessi non siano compresi fra i concorrenti sorteggiati, dovranno comprovare, entro dieci giorni dalla data di ricezione della richiesta, il possesso dei requisiti di idoneità professionale, di capacità economico-finanziaria e tecnico- organizzativi di cui al paragrafo 13) richiesti per l'ammissione alla gara, mediante la presentazione della documentazione all'uopo indicata al successivo paragrafo 18.3.2).

18.3) Verifica della documentazione amministrativa. Contenuto della busta "A - documentazione amministrativa". Ammissione alla gara

18.3.1) La Commissione nel giorno della prima riunione in seduta pubblica, dopo aver aperto i plachi pervenuti nei termini previsti dal bando e compiuto le operazioni di cui al precedente paragrafo 18.2.3), sulla base della documentazione contenuta nella busta "A - Documentazione amministrativa", procede:

- a) a verificare la correttezza e la completezza della documentazione presentata, in relazione ai requisiti necessari alla partecipazione e ad ogni altro adempimento richiesto dal bando e dal presente disciplinare di gara, ed in caso negativo ad escludere dalla gara i concorrenti cui esse si riferiscono;
- b) a verificare che i consorziati per conto dei quali i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettera b), del Codice (consorzi cooperative e artigiani) concorrono, non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma ed, in caso positivo, ad escludere dalla gara, ai sensi dell'art. 48, comma 7, del Codice il consorzio ed il consorziato;
- c) a verificare che i consorziati per conto dei quali i consorzi di cui all'art. art. 45, comma 2, lettera c), del Codice (consorzi stabili) concorrono, non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma ed, in caso

- positivo, ad escludere dalla gara, ai sensi dell'art. 48, comma 7, del Codice il consorzio ed il consorziato;
- d) a verificare che nessuno dei concorrenti partecipi in più di un raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, ovvero anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento, aggregazione o consorzio ordinario di concorrenti e, in caso positivo, ad escluderli dalla gara;
  - e) a verificare che gli operatori economici ausiliari non abbiano presentato offerta autonomamente o in raggruppamento temporaneo o in consorzio ordinario con operatori economici titolari di offerte concorrenti, oppure si siano costituiti ausiliari per più operatori economici titolari di offerte concorrenti;
  - f) a proclamare l'elenco dei concorrenti ammessi e, separatamente, di quelli eventualmente esclusi esponendo per questi ultimi le relative motivazioni;
  - g) a sorteggiare pubblicamente almeno il 10% dei concorrenti ammessi (cifra arrotondata all'unità superiore) da sottoporre, nei termini di cui allo stesso articolo, a verifica del possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativi di cui al paragrafo 13), dichiarati dagli stessi, e all'esclusione dalla gara dei concorrenti per i quali non risulti confermato il possesso dei requisiti, ovvero dei concorrenti che non producono, entro e non oltre dieci giorni dalla data della richiesta formulata per iscritto, la documentazione probante il possesso dei medesimi requisiti; resta inteso che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, della legge 11 novembre 2011, n°180, non verrà richiesta, in tale fase della gara, la comprova dei suddetti requisiti ai concorrenti sorteggiati che siano una micro, piccola o media impresa come definita dall'articolo 2 dell'allegato alla Raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 (G.U.U.E. n. L 124/36 del 20 maggio 2003);
  - h) a comunicare, in caso di esclusioni motivate dall'esito negativo della verifica di cui alla precedente lettera g), quanto avvenuto al competente organo della stazione appaltante per i provvedimenti di sua competenza, ivi inclusa, ai sensi dell'art. 80, comma 12, del Codice, la segnalazione all'Autorità ai fini dell'inserimento dei dati nel casellario informatico delle imprese (in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione nella procedura di gara), nonché quelli derivanti dall'eventuale applicazione delle norme vigenti in materia di dichiarazioni non veritiere.
- 18.3.2) I requisiti speciali di partecipazione di cui al paragrafo 13, salvo quanto previsto dall'art. 86, comma 4, del Codice, potranno essere comprovati attraverso la seguente documentazione:
- 1) quanto al requisito di cui al precedente paragrafo 13.1) lettere a) e b) mediante copia conforme all'originale del certificato di iscrizione alla

Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura e all’Albo Nazionale Gestori Ambientali ovvero mediante dichiarazione, resa ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. n°445/2000, di conformità all’originale della copia del certificato medesimo;

- 2) quanto al requisito di cui al precedente paragrafo 13.1) lettere c) e d) mediante attestazioni rilasciate in originale dagli enti e/o dalle amministrazioni interessate dai servizi resi ovvero in copia conforme vistata dallo stesso ente e/o amministrazione;
- 3) quanto al requisito di cui al precedente paragrafo 13.1) lettera e) mediante le suddette certificazioni in originale, ovvero in copia conforme all’originale ai sensi del D.P.R. n.445/2000, in conformità all’art. 19 della stessa norma, “concernente la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà di cui all’art.47 del D.P.R. n.445/2000, riguardante il fatto che la copia di un documento sia conforme all’originale in possesso del privato”;
- 4) quanto al requisito relativo al fatturato globale e a quello specifico di cui alle lettere f) e g) del precedente paragrafo 13.1), mediante copia conforme dei bilanci relativi al periodo considerato, corredati della nota integrativa ovvero, per i soggetti non obbligati alla redazione dei bilanci, copia conforme delle dichiarazioni IVA, ovvero delle dichiarazioni fiscali, depositate/presentate relative al periodo considerato.

I predetti bilanci/dichiarazioni, redatti in conformità alle vigenti disposizioni normative, potranno essere prodotti anche per estratto e non in forma integrale, purché sia possibile desumere dal conto economico gli elementi del fatturato. Qualora l’importo del fatturato relativo ai servizi nel settore specifico oggetto del presente appalto non dovesse evidenziarsi dai bilanci, dovrà essere prodotta idonea documentazione probante il possesso dello specifico requisito. È sufficiente, per la dimostrazione del requisito del fatturato minimo, la trasmissione di copia conforme all’originale della documentazione contabile il cui importo imponibile complessivo nel periodo di riferimento, risultante da apposita distinta, sia uguale o maggiore dei requisiti minimi di accesso alla gara.

#### 18.4) Valutazione dell’offerta tecnica – contenuto della busta B.

18.4.1) La Commissione, sulla base della documentazione contenuta nella busta “B-Offerta tecnica”, precedentemente aperta in seduta pubblica, procederà alla valutazione e all’assegnazione distinta di coefficienti, variabili tra zero ed uno, relativi agli elementi e ai sub-elementi a carattere qualitativo/discrezionale elencati nella tabella riportata al precedente paragrafo 18.1.1), riconducibili ai criteri ivi indicati con le lettere “A”, “B”, “C” e “D”;

18.4.2) La valutazione delle offerte in relazione ai predetti elementi e sub-elementi tecnici di natura qualitativa/discrezionale sarà effettuata mediante l’attribuzione, secondo il metodo aggregativo compensatore, di un

coefficiente discrezionale da parte di ciascuno dei componenti della Commissione;

18.4.3) I coefficienti, variabili tra zero ed uno, da assegnare a ciascun elemento o sub-elemento avente natura qualitativa sono determinati come di seguito:

A) a ciascun singolo sub-elemento che compone l'elemento di valutazione, oppure a ciascun singolo elemento di valutazione non suddiviso in sub-elementi, è attribuito discrezionalmente, da parte di ciascun commissario, un coefficiente, compreso tra 0 (zero) e 1 (uno), secondo la seguente scala di valori (con possibilità di attribuzione di coefficienti intermedi in caso di giudizi intermedi):

| Valore                               | Coefficiente |
|--------------------------------------|--------------|
| Eccellente                           | 1,0          |
| Ottimo                               | 0,8          |
| Buono                                | 0,6          |
| Discreto                             | 0,4          |
| Modesto                              | 0,2          |
| Assente/irrilevante/non migliorativo | 0,0          |

B) l'attribuzione dei coefficienti avviene, nel rispetto di quanto previsto nei precedenti paragrafi 18.1) e 18.1.1), utilizzando i criteri di cui alla precedente lettera A), sulla base dell'autonomo e libero apprezzamento di discrezionalità tecnica di ciascun commissario;

C) una volta terminata la procedura di attribuzione discrezionale dei coefficienti, per ciascun singolo sub-elemento che compone l'elemento di valutazione, oppure per ciascun singolo elemento di valutazione non suddiviso in sub-elementi, viene calcolata la media dei coefficienti attribuiti da ciascun commissario; successivamente viene individuato il relativo coefficiente definitivo riportando ad 1 (uno) la media di valore più elevato e proporzionando a tale media di valore più elevato, le medie delle altre offerte, secondo la formula:

$$V(a)_i = P_i / P_{max}$$

dove:

**$V(a)_i$**  : è il coefficiente (definitivo) relativo al sub-elemento o all'elemento (i) dell'offerta (a) ed è compreso tra 0 (zero) e 1 (uno);

**$P_i$**  : è la media dei coefficienti attribuiti dai commissari al sub-elemento o all'elemento (i) dell'offerta (a) in esame;

**$P_{max}$** : è la media di valore più elevato dei coefficienti attribuiti dai commissari al sub-elemento o all'elemento (i) tra tutte le offerte;

Le operazioni di calcolo della media dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari e dei calcoli successivi verranno effettuate con arrotondamento alla quarta cifra dopo la virgola che verrà riportata all'unità superiore qualora la quinta cifra fosse superiore a 5 (cinque) e verrà lasciata invariata nel caso in cui la quinta cifra fosse pari o

inferiore a 5 (cinque).

D) è attribuito comunque il coefficiente 0 (zero), con conseguente mancata attribuzione dei relativi punteggi al sub-elemento o all'elemento non suddiviso in sub-elementi, in relazione al quale non sia stata presentata dal concorrente alcuna proposta di variante migliorativa (offerta tecnica parziale);

18.4.4) Determinati i singoli coefficienti definitivi come sopra, a ciascun singolo sub-elemento che compone l'elemento di valutazione, oppure a ciascun singolo elemento di valutazione non suddiviso in sub-elementi, è assegnato un punteggio costituito dal prodotto del relativo coefficiente definitivo per il corrispondente sub-peso o peso previsto al paragrafo 18.1.1).

18.4.5) Non è richiesto ai singoli elementi di valutazione il raggiungimento di un punteggio minimo ai fini dell'ammissione alla fase successiva.

18.4.6) Al termine di tutte le operazioni descritte ai paragrafi 18.4.1), 18.4.2), 18.4.3) e 18.4.4), verranno esclusi dalla gara e, pertanto, non si procederà alla apertura della loro busta contenente l'offerta economica, i concorrenti il cui punteggio tecnico complessivo attribuito dalla Commissione - inteso come somma dei punteggi conseguiti al termine delle suddette operazioni, in relazione agli elementi riconducibili ai criteri indicati, nella tabella di cui al paragrafo 18.1.1), con le lettere "A", "B", "C" e "D" - sia inferiore a punti 30 (trenta)/100 (soglia di sbarramento).

18.5) Valutazione dell'offerta economica – contenuto della busta "C – Offerta economica"

18.5.1) La Commissione giudicatrice nella seduta pubblica, da tenersi nel giorno e nell'ora comunicati almeno tre giorni prima, mediante PEC inviata al domicilio eletto di tutti i concorrenti come specificato al paragrafo 18.2.2), procede dapprima alla lettura dei punteggi relativi all'offerta tecnica e, successivamente, constata l'integrità delle buste "C- Offerta economica" contenenti le offerte economiche dei concorrenti, a valutazione quantitativa vincolata, procede alla loro apertura, alla verifica della documentazione presentata, in relazione ad ogni adempimento richiesto dal bando e dal presente disciplinare di gara, ed in caso negativo ad escludere dalla gara i concorrenti cui esse si riferiscono. Successivamente procede alla lettura, ad altra voce, della percentuale di ribasso offerta da ciascun concorrente non escluso;

18.5.2) Qualora, a seguito di quest'ultima operazione la Commissione accerti, sulla base di univoci elementi, che vi sono offerte che non sono state formulate autonomamente, ovvero sono imputabili ad un unico centro decisionale, procede ad escludere i concorrenti per i quali è accertata tale condizione.

18.5.3) La Commissione dovrà individuare, tra i partecipanti, l'offerta più valida sotto il profilo tecnico-qualitativo (per il quale è previsto un peso massimo di premialità di 80 punti); in conseguenza il metodo valutativo dell'offerta economica (per il quale è previsto un peso massimo di 20 punti) garantirà, da un lato, una proporzione fra le offerte presentate, dall'altro, eviterà offerte con ribassi eccessivi a detrimento della qualità del servizio e del rispetto della clausola sociale relativa ai lavoratori. La Commissione provvede ad attribuire ai concorrenti i punteggi relativi all'offerta economica in base alla seguente formula che determina il coefficiente da moltiplicare, ai fini della determinazione del relativo punteggio, per il peso [20] attribuito al criterio indicato con la lettera "E" nella tabella di cui al precedente paragrafo 18.1.1):

$$V(a)_i = R_a / R_{max}$$

dove:

$V(a)_i$  : è il coefficiente attribuito al concorrente  $i$ -esimo;

$R_a$  : valore dell'offerta del concorrente  $i$ -esimo (percentuale di ribasso offerta dal concorrente  $i$ -esimo);

$R_{max}$ : valore dell'offerta più conveniente (percentuale di ribasso più alta offerta);

18.5.4) La Commissione, senza soluzione di continuità, procede quindi:

- a. per ciascun concorrente in gara, a sommare il punteggio totale già assegnato all'offerta tecnica con il punteggio riveniente dall'offerta economica;
- b. a formare la graduatoria per l'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, utilizzando la somma dei punteggi di cui alla precedente lettera a);

## 18.6) Verifica di anomalia delle offerte

18.6.1) Qualora il punteggio relativo al prezzo e la somma dei punteggi relativi agli altri elementi di valutazione delle offerte siano entrambi pari o superiori ai limiti indicati dall'art. 97, comma 3, del Codice, il soggetto che presiede la gara chiude la seduta pubblica e ne dà comunicazione al responsabile del procedimento, che procede alla verifica delle giustificazioni presentate dai concorrenti ai sensi dell'art. 97, comma 1, del Codice, avvalendosi della commissione di gara.

18.6.2) La verifica delle offerte anormalmente basse avviene attraverso la seguente procedura:

- a) verificando la prima migliore offerta, e, qualora questa sia esclusa all'esito del procedimento di verifica, procedendo nella stessa maniera progressivamente nei confronti delle successive migliori offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala;
- b) la stazione appaltante si riserva la facoltà di effettuare la verifica delle offerte contemporaneamente per tutte le migliori offerte che appaiano anormalmente basse, comunque non più di 5 (cinque), fino

- ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala;
- c) la stazione appaltante esamina gli elementi costitutivi dell'offerta tenendo conto delle giustificazioni fornite nella Relazione economica di cui all'art. 14 del Capitolato Speciale di appalto, e ove non le ritenga sufficienti ad escludere l'incongruità dell'offerta, chiede per iscritto ulteriori precisazioni;
  - d) all'offerente è assegnato un termine perentorio dal ricevimento della richiesta per la presentazione, in forma scritta, delle precisazioni; detto termine verrà stabilito al momento della richiesta e non potrà essere inferiore a giorni 5 dalla data di invio della PEC al domicilio eletto dal concorrente per le comunicazioni;
  - e) la stazione appaltante esamina gli elementi costitutivi dell'offerta tenendo conto delle precisazioni fornite;
  - f) prima di escludere l'offerta, ritenuta eccessivamente bassa, la stazione appaltante convoca l'offerente con un anticipo di almeno 3 (tre) giorni lavorativi e lo invita a indicare ogni elemento che ritenga utile;
  - g) la stazione appaltante può escludere l'offerta a prescindere dalle giustificazioni e dall'audizione dell'offerente qualora questi non presenti le giustificazioni o le precisazioni entro il termine stabilito, ovvero non si presenti nell'ora e nel giorno della convocazione;
  - j) la stazione appaltante esclude l'offerta che, in base all'esame degli elementi forniti con le giustificazioni e le precisazioni, nonché in sede di convocazione, risulta, nel suo complesso, inaffidabile;
- 18.6.3) Per quanto non previsto dal presente disciplinare di gara, al procedimento di verifica delle offerte anormalmente basse si applicano i commi dell'art. 97 del Codice.

**19) Periodo di validità delle offerte. Stipula del contratto. Adempimenti preliminari alla stipula del contratto.**

- 19.1) L'aggiudicazione provvisoria è soggetta ad approvazione da parte dell'organo competente della stazione appaltante ai sensi delle vigenti norme in materia. L'aggiudicazione definitiva diviene efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti. L'offerente è vincolato alla propria offerta per almeno duecentosettanta giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte previsto dal bando di gara.
- 19.2) In conformità all'art. 32, comma 8, del Codice, divenuta efficace l'aggiudicazione definitiva della procedura di gara e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto d'appalto avrà luogo entro il termine di centottanta giorni naturali e consecutivi, salvo diverso termine nell'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'operatore economico aggiudicatario.
- 19.3) Il contratto non può comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio

dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione. Il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa. Ferme restando le previsioni della normativa antimafia ed i relativi adempimenti la stazione appaltante, nel pubblico interesse, si riserva di non procedere alla stipulazione del contratto, ovvero di recedere dal contratto in corso di esecuzione, ove venga comunque a conoscenza, in sede di informative antimafia ai sensi del decreto legislativo n°159/2011, di elementi o circostanze tali da comportare il venire meno del rapporto fiduciario con l'appaltatore.

- 19.4) Intervenuta l'efficacia del provvedimento di aggiudicazione definitiva della procedura di gara, l'operatore economico aggiudicatario dovrà produrre, a pena di decadenza dall'aggiudicazione, quanto segue:
- a. fornire tempestivamente alla stazione appaltante la documentazione necessaria alla stipula del contratto e le informazioni necessarie allo stesso scopo, nonché a depositare le spese di contratto, di registro, di segreteria e ogni altra spesa connessa;
  - b. la garanzia fidejussoria per la cauzione definitiva di cui all'articolo 103 del Codice, nel rispetto di quanto indicato allo stesso articolo 103 del Codice e all'articolo 13 del Capitolato Speciale d'Appalto;
  - c. la polizza per i rischi di responsabilità civile verso terzi prevista dall'articolo 28 del Capitolato Speciale d'Appalto, con i massimali ivi specificati e con la previsione espressa della rinuncia da parte della Compagnia Assicuratrice ad azione di rivalsa nei confronti della stazione appaltante per tutti i rischi, nessuno escluso, derivanti dall'attività di gestione dei servizi di cui al presente appalto;
  - d. se l'operatore economico aggiudicatario è costituito in forma societaria diversa dalla società di persone (S.p.A., S.A.p.A., S.r.l., S.coop.p.A., S.coop.r.l., Società consorile per azioni o a responsabilità limitata) deve presentare una dichiarazione circa la propria composizione societaria, l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni «con diritto di voto» sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto, ai sensi dell'articolo 1 del d.p.c.m. 11 maggio 1991, n°187, attuativo dell'articolo 17, terzo comma, della legge n°55 del 1990; in caso di consorzio la dichiarazione deve riguardare anche le società consorziate indicate per l'esecuzione dei servizi.
  - e. la seguente documentazione:
    - i. dichiarazione di accettazione del D.U.V.R.I.;
    - ii. l'eventuale integrazione del D.U.V.R.I.;
    - iii. il Piano Operativo di Sicurezza, per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione e nell'esecuzione dei servizi;
    - iv. tutta la documentazione necessaria per consentire una corretta verifica del rispetto delle norme di sicurezza, in particolar modo il Documento di Valutazione dei Rischi dell'azienda di cui al combinato disposto degli articoli 17,

comma 1, lettera a) e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3 del D.Lgs. n°81/2008, aggiornato alle singole specifiche attività e luoghi di lavoro relativi al presente appalto, ai sensi degli articoli 29 e 30 del Capitolato Speciale d'Appalto;

- v. dichiarazione, sottoscritta sotto la propria responsabilità, di aver provveduto a effettuare una specifica valutazione dei rischi, relativamente alle attività oggetto del presente appalto e di aver provveduto, laddove ritenuto necessario, all'aggiornamento del documento previsto dalla vigente normativa, ai sensi dell'art.29 del Capitolato Speciale d'Appalto;
  - vi. il nominativo e i recapiti del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione e del proprio Medico competente di cui rispettivamente agli articoli 31 e 38 del decreto legislativo n. 81 del 2008;
- f. ogni altra documentazione la cui presentazione è prescritta dal Capitolato Speciale d'Appalto, dallo schema di contratto e dal disciplinare di gara, prima della stipulazione del contratto e in particolare:
- i. la dichiarazione, sottoscritta dal Legale Rappresentante del soggetto aggiudicatario, di impegno di raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata e recupero previsti per i comuni dell'ARO LE/2, come da articoli 8 e 20 del Capitolato Speciale d'Appalto, ferma restando l'applicazione delle conseguenti premialità/penalità specificate nei predetti articoli 8 e 20 del Capitolato;
  - ii. il nominativo del Responsabile al quale compete la conduzione tecnica, per l'espletamento dei servizi e l'operatività dell'appalto in genere, a fronte di tutti i servizi prestati, per le reciproche comunicazioni relative all'esecuzione del contratto, secondo quanto previsto dall'art.212 del D.Lgs. n°152/2006 e dal D.M. del 28 aprile 1998, n°406, ai sensi dell'art. 28 del Capitolato Speciale d'Appalto;
  - iii. l'esibizione dell'organigramma funzionale aziendale, attraverso la consegna di un documento, sottoscritto dall'Appaltatore sotto la propria responsabilità, dal quale si evince la presenza ed il conferimento d'incarico per tutte le figure normativamente previste ai sensi del D.Lgs. n.81/2008, comprensivi di nominativi e di recapiti e documento, sottoscritto dall'Appaltatore sotto la propria responsabilità, dal quale si evincono anche tutte le attività conferite all'esterno, riguardanti la materia, ai sensi dell'art.28 del Capitolato Speciale d'Appalto;
  - iv. dimostrazione o impegno alla formazione e informazione dei lavoratori attraverso la trasmissione del piano di formazione futuro (inerente in particolare le attività riguardanti il presente appalto), ai sensi dell'art. 34 del Capitolato Speciale d'Appalto;
  - v. dichiarazione, sottoscritta sotto la piena responsabilità dall'Appaltatore, circa la formazione impartita, ovvero da impartire, al personale conformemente a quanto previsto dal D.Lgs. n°81/2008, ai sensi dell'art.29 del Capitolato Speciale d'Appalto;
  - vi. notifica del nominativo del Responsabile dell'appalto e consegna delle copie conformi agli originali degli atti di nomina e di conferimento del mandato e dei

- poteri di rappresentanza, ai sensi dell'art.28 del Capitolato Speciale d'Appalto;
- vii. notifica del domicilio dell'Appaltatore corredata di un numero di telefono, numero di fax e indirizzo di posta elettronica certificata, ai sensi dell'art.28 del Capitolato Speciale d'Appalto;
- 19.5) gli adempimenti indicati al paragrafo 19.4) lettera b), lettera e) [punti i), ii), iii), iv), v), vi)], nonché alla lettera f) [punti i), ii), iii), iv), v), vi), vii)], devono essere assolti:
- a) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell'impresa capogruppo mandataria, se l'appaltatore è un raggruppamento temporaneo di imprese;
- b) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, se il consorzio intende eseguire i servizi direttamente con la propria organizzazione consortile;
- c) dalla consorziata del consorzio stabile, oppure del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, che il consorzio ha indicato per l'esecuzione dei servizi ai sensi dell'art. 48, comma 7, del Codice; se sono state individuate più imprese consorziate esecutrici dei servizi gli adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse appositamente individuata, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione, preventivamente comunicata alla Stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 81 del 2008;
- 19.6) In caso di raggruppamento temporaneo, oltre a quanto previsto al comma precedente, l'operatore economico capogruppo dovrà produrre:
- a. l'originale, o copia autenticata nelle forme di legge, del mandato conferito al mandatario dai mandanti, risultante da scrittura privata autenticata da Notaio, esclusivamente e specificatamente per l'appalto in oggetto, contenente tutte le indicazioni previste;
- b. l'originale o copia autenticata nelle forme di legge della procura relativa al mandato di cui al precedente punto, conferita con atto pubblico a chi legalmente rappresenta l'operatore economico qualificato capogruppo, contenente tutte le necessarie indicazioni.
- Resta inteso che in luogo dei documenti richiesti ai due punti precedenti sarà considerato valido anche un solo atto, contenente tutte le prescrizioni necessarie per la validità delle singole scritture, purché redatto in forma pubblica.
- 19.7) Se l'aggiudicatario non stipula il contratto nei termini prescritti, oppure non assolve gli adempimenti di cui ai paragrafi 19.1), 19.2), 19.4), 19.5) e 19.6) in tempo utile per la sottoscrizione del contratto, la Stazione appaltante ha la piena facoltà di procedere con la revoca dell'aggiudicazione, ancorché definitiva.
- 19.8) Sono a carico dell'operatore economico aggiudicatario dell'appalto tutte le spese inerenti e conseguenti al contratto (spese di bollo, diritti di segreteria, di copia e di

scritturazione, registrazione fiscale del contratto, spese per la presentazione del contratto alla registrazione e quant'altro) nonché quelle preliminari al contratto stesso (atti di gara, relative spese di bollo e quant'altro);

- 19.9) L'operatore economico aggiudicatario dovrà provvedere alla costituzione del deposito delle spese contrattuali, il cui importo verrà definito dal competente ufficio, prima della stipula del contratto stesso, con l'osservanza delle modalità che saranno precise. Eventuali informazioni circa la stima di massima delle spese contrattuali potranno essere acquisite presso l'ufficio di Segreteria del Comune capofila dell'A.R.O. 2/LE.

## **20) Cause di esclusione dalla gara**

- 20.1) Ai sensi dell'art. 83, comma 9, del Codice, le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive relative ai requisiti di cui all'art. 80 del Codice – con esclusione quindi di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica – obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria pari a € 5.000,00. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere, da presentare contestualmente al documento comprovante l'avvenuto pagamento della sanzione, a pena di esclusione. La sanzione è dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione. Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la stazione appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione con la procedura di cui al periodo precedente, ma non applica alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

### **20.2) Cause di esclusione dalla gara in fase di ammissione:**

- 20.2.1) Sono esclusi, senza che si proceda all'apertura del plico di invio, i concorrenti il cui plico d'invio:
- a) sia pervenuto dopo il termine perentorio di cui al punto IV.6) del bando di gara, indipendentemente dall'entità del ritardo e indipendentemente dalla data del timbro postale di spedizione, restando il recapito a rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, il plico non sia giunto a destinazione in tempo utile;
  - b) non reca all'esterno l'indicazione dell'oggetto della gara o la denominazione dell'offerente; in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario è sufficiente l'indicazione dell'operatore economico designato mandatario o capogruppo per non incorrere nell'esclusione;
  - c) presenta modalità di chiusura e di confezionamento difformi da quanto

- prescritto dagli atti di gara e tali da non assicurarne l'integrità o da consentirne l'apertura senza lasciare manomissioni o segni apprezzabili;
- d) non è integro o presenta strappi o altri segni palei di manomissione tali da far ritenere che sia stato violato il principio di segretezza;

20.2.2) sono esclusi, dopo l'apertura del plico d'invio e prima dell'apertura delle buste interne, i concorrenti:

- a) il cui plico d'invio non contiene la/e busta/e interna/e «B-Offerta tecnica» e/o «C- Offerta economica» oppure la cui offerta economica è fuori dalla busta interna, a prescindere dalla presenza o meno di quest'ultima;
- b) la cui busta interna «B - Offerta tecnica» oppure la busta «C - Offerta economica» presenta modalità di chiusura e di confezionamento difformi da quanto prescritto dagli atti di gara e tali da non assicurarne l'integrità o da consentirne l'apertura senza lasciare manomissioni o segni apprezzabili;
- c) che hanno presentato una cauzione provvisoria in misura insufficiente, intestata ad altro soggetto, con scadenza anticipata rispetto a quanto previsto al precedente paragrafo 11), carente di una delle clausole prescritte dalla legge o dagli atti di gara, oppure, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti formalmente, rilasciata senza l'indicazione di tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati;
- d) che non hanno presentato la dichiarazione di impegno, emessa da un istituto autorizzato, a rilasciare la garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) in caso di aggiudicazione, salvo che tale dichiarazione sia assorbita nella scheda tecnica di cui allo schema tipo 1.1 approvato con D.M. n. 123 del 2004;
- e) che non hanno effettuato nei termini il versamento all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici ai sensi dei precedenti paragrafi 12) e 15.13), o abbiano effettuato un versamento insufficiente; non opererà l'esclusione del concorrente che abbia effettuato, entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte, il versamento seguendo modalità diverse da quelle impartite dall'Autorità;
- f) che non hanno dichiarato di avere, direttamente o con delega a personale dipendente, esaminato tutti gli elaborati progettuali e di essersi recati sui luoghi di esecuzione dei servizi;
- g) che non hanno assolto l'obbligo di sopralluogo assistito in sito, richiesto al precedente paragrafo 5.3), oppure il sopralluogo è stato fatto da soggetto diverso da quelli ammessi dallo stesso paragrafo 5.3);

20.2.3) sono altresì esclusi prima dell'apertura delle buste interne "B" e "C", gli offerenti:

- a) che non hanno presentato una o più d'una delle dichiarazioni richieste, quand'anche una o più d'una delle certificazioni o dichiarazioni

mancanti siano rinvenute in una delle altre buste interne che vengano successivamente aperte per qualsiasi motivo, ad eccezione di quanto diversamente previsto dal presente disciplinare di gara; oppure che hanno presentato una o più d'una delle dichiarazioni richieste recanti indicazioni gravemente erronee, insufficienti, non pertinenti, non veritieri, comunque non idonee all'accertamento dell'esistenza di fatti, circostanze o requisiti per i quali sono prodotte; oppure non sottoscritte dal soggetto competente o non corredate, anche cumulativamente, da almeno una fotocopia del documento di riconoscimento di ciascun sottoscrittore o dichiarante; per gli operatori nazionali l'esclusione non opera in assenza della dichiarazione relativa all'iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura, purché siano dichiarate in modo idoneo e sufficiente le indicazioni necessarie alla consultazione d'ufficio dei Registri della C.C.I.A.A. competente per territorio;

- b) che non hanno dichiarato il possesso di uno o più d'uno dei requisiti di partecipazione in misura sufficiente oppure non hanno dichiarato il possesso di una o più d'una delle qualificazioni rispetto a quanto prescritto;
- c) che non hanno dichiarato di aver formulato l'offerta autonomamente, oppure che non hanno dichiarato alcuna delle seguenti condizioni alternative:
  - di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con alcun soggetto;
  - di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima gara di soggetti che si trovano in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile;
  - di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile;
- d) che, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, nonché, compatibilmente con la normativa applicabile, in caso di rete di imprese:
  - non hanno prodotto l'atto di mandato collettivo speciale ovvero la relativa dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti l'avvenuta stipula dell'atto (nel caso di avvenuta formale costituzione), oppure l'atto di impegno alla costituzione mediante conferimento di mandato al soggetto indicato mandatario o capogruppo (nel caso in cui non è formalmente costituito);
  - hanno omesso di indicare le parti di servizio da assumere ed eseguire da parte di ciascun operatore economico raggruppato o consorziato;
- e) che, in caso di consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure di consorzio stabile, non intendendo eseguire i servizi direttamente con la propria organizzazione consortile, ha indicato come consorziato esecutore, per il quale concorre, un consorziato che incorre in una della

- cause di esclusione di cui al presente paragrafo 20.2) o al successivo paragrafo 20.3) in quanto pertinenti;
- f) i cui eventuali operatori economici ausiliari incorrono in una delle condizioni di cui al presente paragrafo 20.2.3) oppure al successivo paragrafo 20.2.4), in quanto pertinenti, oppure i concorrenti, ovvero gli stessi operatori ausiliari, abbiano violato le prescrizioni di cui all'art. 89 del Codice, ovvero le disposizioni indicate ai paragrafi 15.8), 15.29) e 15.30) del presente disciplinare di gara;

20.2.4) sono comunque esclusi gli offerenti:

- a) per i quali risulta una delle condizioni ostantive di cui all'articolo 80 del Codice;
- b) che si trovano in una delle situazioni che costituiscono causa di esclusione che, ancorché dichiarate inesistenti, sia accertata con qualunque mezzo dalla Stazione appaltante;
- c) la cui documentazione è in contrasto con clausole essenziali che regolano la gara, prescritte dal decreto legislativo n. 50 del 2016, ancorché non indicate nel presente elenco;
- d) la cui documentazione è in contrasto con altre prescrizioni legislative e regolamentari inderogabili, con le norme di ordine pubblico o con i principi generali dell'ordinamento giuridico.

**20.3) Cause di esclusione dalla gara in fase di aggiudicazione:**

20.3.1) Sono escluse, dopo l'apertura della busta interna «B - Offerta tecnica», le offerte:

- a) non sottoscritte dall'operatore economico concorrente o, in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario non ancora costituiti, non sottoscritte da tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati;
- b) ritenute peggiorative rispetto a quanto previsto dal progetto posto a base di gara;
- c) in contrasto con la normativa applicabile al servizio oggetto della gara o a disposizioni legislative o regolamentari nazionali e regionali imperative o inderogabili;
- d) in contrasto con le indicazioni che la documentazione a base di gara individua come prescrittive oppure ne eccedano i limiti inderogabili;
- e) che rendono palese, direttamente o indirettamente, l'offerta di prezzo;
- f) che contengono elementi proposti sotto condizione di variazioni del prezzo a base di gara;
- g) che esprimono o rappresentano proposte condizionate o altre condizioni equivoche, in relazione a uno o più d'uno degli elementi di valutazione;

20.3.2) sono escluse dopo l'apertura della busta interna «C - Offerta economica», le offerte:

- a) non contenenti la relazione economica di cui all'art. 14 del capitolo

- speciale di appalto o gli altri elementi richiesti dal presente disciplinare in merito alla offerta economica o mancanti della firma del soggetto competente o, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora formalizzati, di uno dei soggetti competenti degli operatori economici raggruppati o consorziati;
- b) che recano l'indicazione di offerta pari all'importo a base d'appalto, senza ribasso, o in aumento; oppure che recano l'indicazione del ribasso in cifre ma non in lettere, fermo restando che in caso di discordanza prevale il valore espresso in lettere;
  - c) che non recano l'indicazione relativa all'incidenza o all'importo dei costi di sicurezza aziendali propri dell'offerente, diversi dagli oneri per l'attuazione del D.U.V.R.I.;
  - d) che recano, in relazione all'indicazione dell'offerta percentuale in lettere segni di abrasioni, cancellature o altre manomissioni, che non siano espressamente confermate con sottoscrizione a margine o in calce da parte del concorrente;
  - e) che contengono condizioni, precondizioni o richieste a cui l'offerta risulti subordinata;
  - f) che, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, non contengono l'impegno a costituirsi o non individuano l'operatore economico concorrente capogruppo o contiene altre indicazioni incompatibili con la condizione di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, salvo che tale impegno risulti già dichiarato nella documentazione presentata all'interno della busta «A - documentazione amministrativa»;
  - g) di offerenti per i quali è accertata la mancata formulazione in modo autonomo in quanto imputabili ad un unico centro decisionale sulla base di univoci elementi;

20.3.3) sono comunque escluse le offerte:

- a) di offerenti che incorrono in una delle cause di esclusione di cui al precedente paragrafo 20.2) e relativi sub-paragrafi che, per qualsiasi motivo, non siano state rilevate in precedenza;
- b) di offerenti che si trovano in una delle situazioni che costituiscono causa di esclusione che, ancorché dichiarate inesistenti, sia accertata con qualunque mezzo dalla Stazione appaltante;
- c) la cui documentazione è in contrasto con clausole essenziali che regolano la gara, prescritte dal decreto legislativo n. 50 del 2016, ancorché non indicate nel presente elenco;
- d) la cui documentazione è in contrasto con altre prescrizioni legislative e regolamentari inderogabili, con le norme di ordine pubblico o con i principi generali dell'ordinamento giuridico.

20.4) Il procedimento di integrazione/regolarizzazione previsto dall'art. 83, comma 9, del Codice, indicato al precedente paragrafo 20.1), non troverà comunque applicazione e,

quindi, si procederà immediatamente alla esclusione del concorrente dalla gara, nei casi di cui:

- al paragrafo 20.2.1) lettere a), b), c), d);
- al paragrafo 20.2.2) lettere a), b), g);
- al paragrafo 20.2.2) lettera e), fermo restando che, nel caso in cui non risulti allegata la ricevuta del pagamento, prima di procedere con l'esclusione si effettuerà l'accertamento per verificare l'effettivo assolvimento all'obbligo da parte del concorrente, (pagamento) che dovrà essere stato eseguito comunque entro il termine stabilito dal bando per la presentazione delle offerte; solo in tale evenienza, sarà possibile il soccorso istruttorio, fermo restando il pagamento della sanzione di cui al paragrafo 20.1);
- al paragrafo 20.2.4) lettere a), b), c), d);
- al paragrafo 20.3.1) lettere b), c), d), e), f), g);
- al paragrafo 20.3.2) lettere a), b), d), e), g);
- al paragrafo 20.3.3) lettere b), c), d);

20.5) Viceversa verrà attivato il predetto procedimento nei casi di cui:

- al paragrafo 20.2.2) lettera c), fermo restando che l'integrazione/regolarizzazione potrà essere ammessa solo a condizione che la cauzione provvisoria risulti sia stata costituita entro il termine di presentazione dell'offerta;
- al paragrafo 20.2.2) lettere d), f);
- al paragrafo 20.2.3) lettera a) e b), fermo restando che la carenza dei requisiti richiesti dal bando per la partecipazione alla gara, che devono essere posseduti alla data di scadenza per la presentazione dell'offerta, determina comunque l'esclusione del concorrente dalla gara; il predetto procedimento verrà attivato anche nel caso di mancata allegazione delle referenze bancarie di cui al precedente paragrafo 15.7) che, in ogni caso, dovranno risultare, a pena di esclusione e senza possibilità di integrazione/regolarizzazione, essere state rilasciate entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte;
- al paragrafo 20.2.3) lettera c), d), e);
- al paragrafo 20.2.3) lettera f), fermo restando che la mancata dichiarazione, prevista alla lettera a) del precedente paragrafo 15.8), relativa alla volontà di ricorrere all'avvalimento, determina l'esclusione dalla gara senza possibilità alcuna di esperimento del procedimento integrativo; il predetto procedimento verrà attivato anche nel caso di mancata allegazione, per mera dimenticanza, del contratto di avvalimento previsto alla lettera d) del precedente paragrafo 15.8) che, in ogni caso, dovrà risultare, a pena di esclusione e senza possibilità di integrazione/regolarizzazione, sottoscritto entro il termine di presentazione dell'offerta;
- al paragrafo 20.3.2) lettera c), f).
- al paragrafo 20.3.1) lettera a);
- al paragrafo 20.3.2) lettera a);

Si precisa infine che, con riferimento al procedimento previsto dall'art. 83, comma 9, del Codice, indicato al precedente paragrafo 20.1), per quanto non previsto nel

presente disciplinare e nel caso di incertezze interpretative in ordine all'applicazione dell'Istituto, si rinvia espressamente alla determinazione n°1 dell'8 dicembre 2015 dell'Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC);

## **21) Spese per la partecipazione alla gara**

- 21.1) Tutte le spese per la partecipazione alla procedura di gara sostenute dai singoli operatori economici concorrenti rimangono ad intero ed esclusivo loro carico, senza diritto di rivalsa nei confronti dell'A.R.O. n°2/LE, ovvero delle singole Amministrazioni comunali facenti parte.
- 21.2) La predisposizione delle offerte, ed in particolare degli elaborati e dei documenti costituenti l'offerta tecnica e quella economica, avviene a cura e spese di ciascun offerente. Nessun compenso e alcun rimborso per spese e/o oneri economici sostenuti spetta agli operatori economici concorrenti, incluso l'aggiudicatario, per la predisposizione delle offerte e dell'ulteriore documentazione da produrre in conformità al Capitolato Speciale d'Appalto, al bando ed al disciplinare di gara.
- 21.3) La stazione appaltante si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo alla gara, di prorogarne la data o di revocare il bando di gara, anche dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, senza che i concorrenti possano vantare rimborsi spesa o alcuna pretesa al riguardo.
- 21.4) Fermo restando quanto previsto all'articolo 72 del Codice, ai sensi dell'art. 216, comma 11, del Codice, il bando sarà pubblicato anche nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti. Le spese per la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. Ai sensi dell'art. 34 comma 35 del Decreto Legge 18/10/2012 n. 179, convertito in Legge 17/12/2012 n. 221 (decreto crescita bis) l'aggiudicatario sarà tenuto a rimborsare anche le spese di pubblicazione degli avvisi post- gara sui quotidiani previsti.

## **22) Informazioni sul bando di gara. Acquisizione documenti di gara**

- 22.1) Tutta la documentazione di gara elencata nelle premesse del presente disciplinare è direttamente e completamente accessibile, nonché liberamente scaricabile, dal sito della stazione appaltante [www.comune.melendugno.le.it](http://www.comune.melendugno.le.it) nella specifica sezione riservata ai Bandi di gara.
- 22.2) In merito agli atti resi disponibili pubblicati all'indirizzo internet [www.comune.melendugno.le.it](http://www.comune.melendugno.le.it) si precisa che:
  - a) la documentazione progettuale ed amministrativa è soggetta alla vigente disciplina normativa in materia di copyright;
  - b) in caso di discordanza fra la documentazione visionata sul sito internet su indicato e gli elaborati depositati presso l'Ufficio Comune di ARO presso il Comune di Melendugno, capofila dell'ARO 2/LE, prevale la documentazione cartacea in atti;
  - c) non è possibile inoltrare i documenti tramite fax.

22.3) Per chiarimenti di carattere procedurale/amministrativo e tecnico, il concorrente potrà rivolgersi, tramite richiesta scritta inviata a mezzo Posta Elettronica Certificata, all'indirizzo \_\_\_\_\_ oppure direttamente al Responsabile del Procedimento \_\_\_\_\_, ai recapiti indicati alla lettera p) del punto V.1) del bando di gara, entro il termine perentorio di 20 giorni prima della scadenza ultima di presentazione delle offerte.

Tali richieste di informazioni, pena la non considerazione delle stesse, dovranno pervenire nei termini su indicati e saranno riscontrate dall'Ufficio comune dell'ARO 2/LE direttamente al richiedente per iscritto e, se di interesse generale, saranno pubblicate in forma anonima sul sito della stazione appaltante: [www.comune.melendugno.le.it](http://www.comune.melendugno.le.it) almeno dieci giorni prima del termine ultimo di presentazione delle offerte.

### **23) Disposizioni finali**

23.1) Per quanto non previsto dal presente disciplinare valgono le norme e le condizioni contenute nel bando di gara pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana (G.U.R.I.) e sulla Gazzetta Ufficiale Comunità Europea (G.U.C.E.), nel Capitolato Speciale d'Appalto e negli elaborati tecnici approvati dalla stazione appaltante, nel d.lgs. n. 50/2016.

23.2) Nella caso si riscontrino discordanze tra le prescrizioni contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto e quelle riportate nei documenti di gara (bando di gara e disciplinare di gara) prevorranno queste ultime. In caso di discordanze tra le prescrizioni del bando di gara e quelle del disciplinare di gara prevorranno quelle del bando. Qualora, anche a seguito di osservazioni presentate dai concorrenti, emergano irregolarità, l'ARO 2/LE in via di autotutela si riserva di correggere e/o integrare il bando di gara, il presente disciplinare di gara e gli altri elaborati e documenti in coerenza con quanto previsto dalla normativa vigente in tema di appalti pubblici di servizi. Eventuali correzioni e/o integrazioni verranno tempestivamente comunicate sul sito web istituzionale del Comune capofila dell'ARO n°2/LE [www.comune.melendugno.le.it](http://www.comune.melendugno.le.it).

23.3) In ogni caso viene precisato che, al fine di evitare contrasti tra la documentazione pubblicata sul profilo di committenza (che può essere manipolabile per qualsiasi causa) e quella in atti presso la sede dell'A.R.O. n°2/LE, verificata del Responsabile del Procedimento, fa fede quest'ultima che è comunque consultabile presso l'ufficio Comune di ARO presso il Comune di Melendugno su richiesta telefonica e con preavviso.

23.4) Controversie: tutte le controversie derivanti dal contratto, previo esperimento dei tentativi di transazione e di accordo bonario ai sensi rispettivamente degli articoli 206 e 208 del Codice, se non risolte, sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di Lecce, con esclusione della competenza arbitrale.

23.5) Trattamento dati personali: ai sensi dell'articolo 13 del Decreto legislativo n. 196 del 2003, in relazione ai dati personali il cui conferimento è richiesto ai fini della gara, si informa che:

- a. titolare del trattamento, nonché responsabile, è l'Ufficio comune dell'ARO n°2/LE, nella persona del Responsabile dell'Ufficio;
- b. il trattamento è finalizzato allo svolgimento della gara e dei procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti, alle condizioni di cui all'articolo 18 del Decreto legislativo n°196 del 2003;
- c. il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), del Decreto legislativo n°196 del 2003, con o senza l'ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati, mediante procedure idonee a garantirne la riservatezza, effettuate dagli incaricati al trattamento a ciò autorizzati dal titolare del trattamento;
- d. i dati personali conferiti, anche giudiziari, il cui trattamento è autorizzato ai sensi degli articoli 21 e 22 del Decreto legislativo n°106 del 2003, con provvedimento dell'Autorità garante n. 7 del 2009 [G.U. n. 13 del 18 gennaio 2010 – s.o. n. 12), Capi IV, numero 2), lettere d) ed e)], sono trattati in misura non eccedente e pertinente ai fini del procedimento di gara e l'eventuale rifiuto da parte dell'interessato a conferirli comporta l'impossibilità di partecipazione alla gara stessa;
- e. i dati possono venire a conoscenza degli incaricati autorizzati dal titolare e dei componenti degli organi che gestiscono il procedimento, possono essere comunicati ai soggetti cui la comunicazione sia obbligatoria per legge o regolamento o a soggetti cui la comunicazione sia necessaria in caso di contenzioso;
- f. l'interessato che abbia conferito dati personali può esercitare i diritti di cui all'art. 13 del predetto decreto legislativo n. 196 del 2003;

23.6) procedure di ricorso: in generale, contro i provvedimenti che il concorrente ritenga lesivi dei propri interessi è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) della Puglia - Sezione staccata di Lecce - con le seguenti precisazioni:

- a. il ricorso deve essere notificato entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni;
- b. il termine per la notificazione del ricorso decorre:
  - dalla pubblicazione del bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana per cause che ostano alla partecipazione;
  - dalla comunicazione dell'aggiudicazione definitiva per i concorrenti diversi dall'aggiudicatario.

Ai sensi dell'art. 120, comma 2-bis, d.lgs. n. 104/10 (introdotto dall'art. 204, comma 1, lett. b, del Codice), il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa all'esito della valutazione dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali va impugnato nel termine di trenta giorni, decorrente dalla sua pubblicazione sul profilo del committente della stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 29, comma 1, del codice dei contratti pubblici adottato in attuazione della legge 28 gennaio 2016,

- n. 11. L'omessa impugnazione preclude la facoltà di far valere l'illegittimità derivata dei successivi atti delle procedure di affidamento, anche con ricorso incidentale.
- c. la notificazione può essere preceduta da un'informativa, resa al Responsabile del procedimento, con la quale il concorrente comunica l'intenzione di proporre ricorso, indicandone anche sinteticamente i motivi; l'informativa non interrompe i termini di cui ai precedenti punti a) e b); l'assenza di tale informativa non impedisce la presentazione del ricorso;

23.7) accesso agli atti: fermo restando quanto previsto dall'articolo 53 del Codice, l'accesso agli atti di gara è consentito entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione del provvedimento lesivo:

- a. per i concorrenti esclusi, o la cui offerta sia stata esclusa, limitatamente agli atti formatisi nelle fasi della procedura anteriori all'esclusione fino al conseguente provvedimento di esclusione;
- b. per i concorrenti ammessi e la cui offerta sia compresa nella graduatoria finale, dopo l'aggiudicazione definitiva;

23.8) norme richiamate: fanno parte integrante del presente disciplinare di gara e del successivo contratto d'appalto:

- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n°207, nei limiti di cui agli artt. 216 e 217 del Codice;
- la legge della Regione Puglia 20 agosto 2012 n°24 e ss.mm.ii;
- il DM 13 febbraio 2014 e ss.mm.ii.

23.9) riserva di aggiudicazione: la stazione appaltante si riserva di differire, spostare o revocare il presente procedimento di gara, senza alcun diritto degli offerenti a rimborso spese o quant'altro. L'A.R.O. si riserva, altresì, motivatamente, di non pervenire all'aggiudicazione e di non stipulare il contratto senza incorrere in responsabilità e/o azioni di risarcimento danni e/o indennità e/o compensi a qualsiasi titolo, neanche a sensi degli artt. 1337 e 1338 c.c.

Melendugno, lì

Il Responsabile Unico del Procedimento

Allegati: modelli per la partecipazione:

(art. 48, comma 2, d.P.R. n. 445 del 2000)

A - Dichiarazioni cumulative del concorrente;

B - Dichiarazioni individuali soggettive (art. 80, comma 1 e comma 5, lett. l) del D.lgs. n. 50/2016);

B.1 - Autocertificazioni e dichiarazioni relative ai requisiti di ordine generale ex art. 80, comma 1, d.lgs. n. 50/2016;

C - Dichiarazione cumulative del consorziato;

D - Dichiarazione cumulative dell'ausiliaria;

E - Offerta economica;